



**CONFCOOPERATIVE**

Brescia

*Notizie*

anno **5** numero **1** aprile **2014**

**Speciale ASSEMBLEA**

**Imprenditori sociali, prendete la parola!**

**Il ruolo dei Settori**

# Essere credibili

In un momento così faticoso per le persone e per le imprese, il nostro radicamento territoriale, la sensibilità verso il bene comune e la responsabilità sociale che ci appartiene ci obbligano a non chiuderci solo in segmenti settoriali, ma a sviluppare sempre di più quelle capacità di proposta e di risposta che possono arrivare solo dall'incrocio delle nostre storie e vocazioni, ottimizzando al massimo le nostre forze e capacità. Da questi fattori è scaturito il titolo dell'Assemblea dello scorso 15 marzo " Percorsi incrociati nella cooperazione bresciana". I dati emersi lungo il cammino che ha portato a questo appuntamento evidenziano che siamo usciti dalle sole logiche, pur importanti, di mera "protezione" e tutela dei soci cooperatori e delle cooperative. Il futuro non potrà che incrociare e rendere partecipi tutte le persone con cultura cooperativa e poi allargarsi anche "agli altri" (imprenditori, politici, volontari, comuni cittadini ecc..). Per fare questo però è necessario aumentare la presenza sui territori a fianco delle cooperative e favorire percorsi di collaborazione e progettualità tra le cooperative stesse. Non solo, bisogna stimolare possibili scambi di competenze, valorizzando le specializzazioni, evitando dispersioni di risorse, accompagnando anche start up d'impresе, con particolare attenzione ai giovani. Infine la partecipazione a reti relazionali propositive tra istituzioni e associazioni e il rilancio di un patto propositivo con "la politica" sono impegni oggi più che mai urgenti. In questo percorso incrociato di persone cosa dobbiamo e possiamo mettere in campo? La credibilità, il primo e fondamentale "accordo" su cui regge ogni relazione, ogni percorso comune, ogni sfida progettuale, ogni proposta. Solo giocando tutta la nostra credibilità possiamo chiedere ai soci di vivere la propria cooperativa nella convinzione che stando insieme e partecipando attivamente si agisce quella mutualità fondamento della cooperazione;



## Maurizio Ottolini

Maurizio Ottolini, nella triplice veste di Presidente di Confcooperative Lombardia, vicepresidente nazionale di Confcooperative e presidente dell'Alleanza delle Cooperative Italiane Lombardia ha definito Brescia «un'università della cooperazione» e, al termine, ha fatto emergere il concetto di modernità: «Ci stiamo semplificando nell'Alleanza delle Cooperative, per renderci più competitivi, per contare di più in ogni tavolo istituzionale e per semplificare il rapporto con la politica. Certamente è un processo non facile, anche per le diversità fra le tre associazioni ma noi porteremo i nostri valori sociali».



possiamo chiedere alle cooperative di lavorare per un bene comune senza disperdere energie condivisibili con il coraggio di mettersi in discussione cambiando, dove serve, modelli e organizzazione; possiamo chiedere alle persone e alle aziende della comunità locale di portare speranza e progettualità e di condividere ciò che è

in grado di attivare azioni propositive non agibili singolarmente; possiamo chiedere alle Istituzioni di aprirsi a dialoghi trasparenti, mettendosi in gioco con gli altri, con i propri uomini e anche con le proprie risorse "nascoste"; infine possiamo chiedere alla politica di non guardare la cooperazione come una "riserva indiana" da difendere o mettere in discussione periodicamente, ma di riconoscerne la soggettività di animatori di quella laica responsabilità sociale ed economica di cui il Paese ha bisogno. L'Assemblea dello scorso 15 marzo ha avuto come principale obiettivo il confronto franco tra di noi e mi auguro questo prosegua nel clima propositivo e collaborativo che abbiamo respirato a Concesio, pur consapevoli delle nostre fatiche e fragilità ma anche del ruolo che abbiamo voluto assumerci con gli impegni di dirigenti cooperativi. Da parte mia confermo la voglia di ascoltare, sperando di riuscire a coordinare quelle future giuste azioni di sistema che emergeranno.

*Marco Menni*

## Expo 2015: Confcooperative c'è



Paolo Foglietti, vice presidente e oggi coordinatore di Confcooperative per Expo 2015, prima ha mostrato un video sulle ricchezze del nostro territorio e poi ha rivendicato un ruolo per tutte le cooperative bresciane all'interno dell'evento: "Vogliamo che parte di questi ospiti soggiornino negli alberghi e nei campeggi dei nostri consorzi turistici cooperativi o nel circuito degli ostelli cooperativi.

Vogliamo che si spostino con i nostri taxi, con i nostri pullman. Vogliamo che vadano a visitare le nostre cantine, che assaggino e comprino le formaggelle dei nostri caseifici, l'olio e il vino delle nostre cooperative.

Se qualcuno sfortunatamente non dovesse stare bene, vogliamo che si rivolga al sistema d'emergenza che stiamo predisponendo, che mette insieme cooperative tra medici, i consorzi, le cooperative che hanno studi dentistici, la vigilanza e il sistema delle farmacie di cef.

Se arriveranno persone con disabilità vorremmo essere tra i primi ad offrire risposte eccellenti, così come faremo sicuramente con persone che necessitano di sottoporsi a dialisi con il progetto tra Cooptur e ospedale di Chiari.

Vogliamo che gli ospiti partecipino a spettacoli musicali e rappresentazioni teatrali delle nostre cooperative culturali.

Vogliamo accompagnare le scuole e i ragazzi a cogliere il significato e le sfide del tema di expo Nutrire il pianeta energia per la vita. Vogliamo e possiamo riscoprire negli archivi storici ricette del passato e riproporle nei locali delle nostre valli.

Vogliamo e possiamo offrire spazi di co-working, far riflettere sull'uso e sullo smaltimento delle derrate alimentari della grande distribuzione.

Vogliamo e possiamo far divertire gli appassionati nelle nostre cooperative sportive ed accompagnarli nei numerosi percorsi naturalistici del territorio, magari anche utilizzando il progetto dei treni storici.

Non sappiamo quanti ospiti/turisti verranno nella nostra provincia e non sappiamo quanti si rivolgeranno a noi.

E allora abbiamo deciso di andare noi a cercarli!!!!

E non abbiamo bisogno di cercarli a caso, vogliamo portare in Italia, in provincia di Brescia i nostri amici operatori, i soci, le loro famiglie, le cooperative e le organizzazioni di rappresentanza.

Quindi andiamo insieme a cercarci le opportunità e partiamo da EXPO 2015 per tornare a crescere nei prossimi 5 anni!"  
#@paolofoglietti

### Al Presidente

#### Al Consiglio di presidenza

Scrivo per esprimere il mio più vivo apprezzamento per la bella iniziativa di sabato pomeriggio: nonostante mi occupi di cultura non avevo mai avuto l'occasione per visitare la galleria. Grazie a tutti voi e grazie a chi ha avuto l'ottima idea.

Adesso vi toccherà abbinare qualcosa di altrettanto interessante a tutte le prossime assemblee...

**Maria Rauzi**  
Teatro Telaio



## Consiglio provinciale

Venerdì 21 marzo 2014 il Consiglio Provinciale ha incontrato i Parlamentari bresciani Miriam Cominelli e Guido Galperti, deputati della Repubblica Italiana e componenti rispettivamente delle Commissioni VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) e X (Attività Produttive, Commercio e Turismo) per un confronto sui temi di interesse cooperativo. Confronto che ha preso le mosse dalle sollecitazioni del Presidente che nell'introdurre l'incontro ha ricordato l'importanza di sentire "chi opera in politica" per poter anche dare suggerimenti e indicazioni che "vengono dal vissuto quotidiano". Dopo aver ascoltato le sollecitazioni di numerosi consiglieri Cominelli ha assicurato che cercherà di "dare gambe" agli spunti raccolti e che spera di tornare in Confcooperative Brescia con qualche risultato concreto. Galperti ha invece assicurato che potrà essere portatore di proposte normative nate in seno alle cooperative.



## Diocesi di Brescia – Ufficio per l'impegno sociale Commissione Giustizia e Pace

In collaborazione con: CCDC - Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura;  
Compagnia delle Opere – Brescia; Confcooperative Brescia

# FINANZA E IMPRESA TRA GLOBALE E LOCALE

sabato 10 maggio 2014

Centro Paolo VI, via Gezio Calini 30 - ore 9,30

## Confcooperative Brescia Notizie

anno 5 – n. 1

Registrazione Tribunale di Brescia  
n. 45/2009

Redazione e amministrazione:  
via XX Settembre 72  
25121 Brescia

Editore:  
Assocoop società cooperativa  
Direttore responsabile:  
Silvia Saiani  
In redazione:  
Valerio Luterotti, Maurizio Magnavini,  
Massimo Olivari, Gianangelo Monchieri, Serena Bariselli

Stampa:  
Acherdo S. C. – Calcinato (BS)

Progetto grafico e impaginazione:  
Michele Ciapetti

Fotografie:  
archivio di Confcooperative Brescia  
Foto in copertina: Forra del Dezzo  
(DarfoBoario Terme, loc. Gorzone)  
Gianangelo Monchieri

Hanno collaborato a questo numero:  
Giuseppe Guerini, Giampietro Dossena, Giorgio Lonardi

## in questo numero

- Qui via XX Settembre.....p.3-6
- Finestra sul mondo.....p.7-8
- Cosa succede.....p.9
- Settori.....p.11-22
- Inserto tecnico.....p.I-XXIV

Confcooperative Brescia  
Via XX settembre 72, 25121 Brescia  
Telefono 030.37421  
[www.brescia.confcooperative.it](http://www.brescia.confcooperative.it)

# Imprenditori sociali: prendete la parola!



Mentre si avvicina l'importantissimo appuntamento per l'elezione del nuovo parlamento europeo, credo sia importante una riflessione in merito all'economia sociale, sulla quale negli ultimi cinque anni le istituzioni Europee si sono finalmente aperte ad un interesse concreto culminato nell'evento realizzato a Strasburgo il 16 e 17 gennaio scorsi. L'incontro intitolato "Social Entrepreneurs: Have Your (Imprenditori sociali: prendete la parola)" ha riunito gli attori principali delle imprese sociali di diversi Paesi europei, ma anche alcune rappresentanze di altre nazioni tra cui, gli USA il Canada e la Turchia. L'ambizione ma anche l'aria che si respirava era quella di una forte motivazione per indicare le future priorità d'azione e scrivere l'agenda europea dell'economia sociale per i prossimi anni.

Ai lavori sono intervenuti il vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani, oltre ai commissari Michel Barniere e Laszo Andor. La due giorni si è chiusa con una "Dichiarazione di Strasburgo" che mette in evidenza le proposte per l'Unione Europea che nel 2014 rinnoverà le proprie istituzioni.

Proprio nel 2009 per iniziativa dell'eurodeputata Patrizia Toia

il Parlamento adottò una risoluzione molto importante sull'Economia Sociale, indicando che dentro questo alveo cooperative, mutue, associazionismo e imprese sociali potevano proporre strumenti e strategie utili per far crescere coesione sociale e contrastare la crisi. Ovviamente si trattava di un'iniziativa ancora guardata con sufficienza altezzosa dai grandi decisori politici ed economici, quando non addirittura sottilmente contrastata dalle lobby del business to business.

Siamo riusciti, tuttavia, a dare ulteriore impulso a questo movimento facendolo crescere di importanza fino a raggiungere l'obiettivo di fare assumere un'iniziativa forte alla Commissione Europea, che infatti nel ottobre 2011 lancia la Social Business Initiative.

Certo c'è ancora molto da fare, ma ora abbiamo un "inizio" e una strada da tracciare. Per troppi anni abbiamo spinto solo l'acceleratore del mercato unico, spesso confondendo la politica di mercato con l'eccesso di enfasi sulla concorrenza e sulle regole della finanza, irresponsabilmente celebrata come unica strada per la crescita. Ma da tempo ormai il meccanismo della crescita che aumenta il benessere di tutti si è spezzato. La promessa del progresso non si manterrà se non mutan-

do il modello di sviluppo economico.

Sappiamo fin troppo bene che questa equità non può essere realizzata come intervento "redistributivo" operato dalla mano pubblica che raccoglie il surplus di ricchezza generata dal mercato.

Occorre invece sviluppare una economia più partecipata, che coinvolge più persone e socializza di più i benefici prodotti, che condivide e ridistribuisce la ricchezza nel momento e nel luogo in cui la produce, con una forma di sussidiarietà economica. Per questo credo tanto nel futuro dell'impresa sociale. Poiché sono convinto che la prima funzione dell'impresa sociale è quella di rendere più democratica l'economia. Questa è anche una vera innovazione sociale.

È evidente a tutti come in Europa, l'esclusione prolungata e in taluni casi permanente dal mondo del lavoro, non solo da troppo tempo è un fenomeno rilevante, ma oggi è divenuta una vera e propria emergenza, che colpisce in particolar modo alcuni Paesi e alcune fasce di popolazione. Questo crea nuove e potenti forme di emargina-

zione e disagio sociale, di povertà materiale e di povertà di relazioni, difficoltà di accesso alle cure, all'educazione, alla formazione e quindi limita fortemente la possibilità di godere dei diritti fondamentali. Discriminazioni antiche e nuove si combinano, ora aggravate dal difficile ciclo economico e dalla crescente disegualianza.

È evidente come purtroppo nel mondo e in Europa, lavoro e denaro continuano ad essere distribuiti in maniere diseguali: la nostra funzione è anche quella di dimostrare che una maggiore partecipazione dei lavoratori, che divengono soci consapevoli di un progetto d'impresa, porta una maggiore equità che a sua volta porta necessariamente anche a maggiore sostenibilità, più giustizia sociale e più coesione.

Se consideriamo invece che spesso gli impatti di interventi di carattere normativo hanno effetti a lungo e medio termine direi che il caso della SBI presenta invece risultati interessanti già da ora.

Certamente è aumentata la visibilità e cresce l'interesse sul tema degli investimenti e dell'accesso ai finanziamenti. Consentitimi quindi, in questo momento, di ringraziare i tre Commissari per questi importanti risultati.

Ma voglio ora fare riferimento ad uno dei più importanti risultati che riguarda la "Direttiva appalti pubblici", che è stata recentemente approvata dal PE.

Qui abbiamo un esempio concreto importantissimo rappresentato dalle clausole sociali, dall'incoraggiamento a favorire la partecipazione agli appalti delle imprese sociali e dalla possibilità di prevedere appalti riservati alle imprese che realizzano inserimenti lavorativi. È anche importante che la Commissione presenti il nuovo pacchetto sulle Concessioni: sono uno strumento per le imprese sociali. Inoltre, sugli affidamenti di servizi sociali si evidenzia l'importanza di puntare sulla valutazione della qualità degli appalti e non del prezzo più basso. Si tratta davvero di proposte concrete di cui come imprenditori sociali dobbiamo essere molto contenti.

Inoltre, sempre a seguito della SBI è stato approvato il Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione sugli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, con un innalzamento della soglia.

Alla luce della nostra esperienza è molto importante fare attenzione al percorso avviato a livello comunitario per la rivisitazione delle strutturazioni delle varie aliquote dell'IVA agevolate, a valle di una consultazione con gli Stati Membri, di un ampio progetto di riforma del sistema europeo dell'Iva che mira a far sì che esso sia più semplice, più efficiente e più solido.

L'esperienza italiana ci conferma del resto che il riconosci-

mento legislativo delle cooperative sociali di una specificità giuridica propria che conferisce "dignità d'impresa" alle attività di solidarietà sociale ha rappresentato un passaggio fondamentale. A questo si sono accompagnati alcune fondamentali agevolazioni di carattere fiscale e contributivo che fanno interagire la natura di ente senza scopo di lucro (Onlus) e la natura mutualistica e cooperativa. La normativa italiana sulle cooperative sociali ha consentito di fare crescere il patrimonio delle imprese sociali col meccanismo degli utili indivisibili accantonati per "obbligo di legge", che sono diventati nel tempo un volano per investimenti; ha consentito di assumere lavoratori svantaggiati beneficiando di un sgravio sui contributi; ha consentito di realizzare attività a rilevanza economica nei settori dell'assistenza sociale e dell'educazione fatturando con un regime IVA agevolato. Questi tre esempi debbono diventare una buona prassi da estendere a tutta l'area del Mercato Unico europeo se effettivamente vogliamo fare decollare le Imprese sociali.

Sono questi i messaggi che con forza abbiamo lanciato a Strasburgo come Federsolidarietà Confcooperative in stretta consonanza con i colleghi di CECO-OP e delle reti di rappresentazione europea della cooperazione.

*Giuseppe Guerini*

Presidente di Federsolidarietà -  
Confcooperative  
Membro dell'European Economic  
and Social Committee

# Cosa succede?

Si amplia ulteriormente l'operatività della **cooperativa sociale di Bessimo**, con sede a Concesio, che dallo scorso mese di febbraio ha avviato la nuova attività, a scopo ergo-terapico, di lavanderia e stireria, nell'ambito della comunità di Gabbioneta Binanuova (CR).

Confermato Maurizio Gnocchi alla guida della **cooperativa Vitivinicola di Cellatica**. Lo ha stabilito l'assemblea dei soci del 29 dicembre 2013, che ha confermato alla vice-presidenza Raffaella Muscojona.

Nuova attività per la cooperativa sociale **la Rondine**, con sede a Molinetto di Mazzano, che dalla fine dello scorso mese di gennaio ha avviato la gestione della RSA denominata "Stella Alpina", in Comune di Serle.

Nominato il nuovo amministratore delegato della cooperativa sociale **Amicidue**, con sede a Brescia. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta nel mese di dicembre 2013, ha conferito a Massimiliano Gandini la delega ad operare, oltre ai relativi poteri.

Ha comunicato il concreto avvio della propria attività, a decorrere dallo scorso mese di febbraio, la neo costituita cooperativa sociale **Ambiente Nord**, con sede a Chiari, attiva nell'ambito dell'attività di pulizia delle strade.

Nuova sede per la cooperativa **Medicus Mundi Attrezzature**, attiva nel settore del commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici. A decorrere dal 10 gennaio scorso la cooperativa ha spostato la sua sede da Brescia, Via Villa Glori, in via Buffalora n. 3/C, sempre a Brescia.

Avvicendamento in seno alla cooperativa sociale **Progetto Salute** di Brescia, nel cui Consiglio di Amministrazione è entrata a far parte Valeria Gamba, a seguito dell'uscita di Paolo Verzeletti.

Si amplia l'attività della cooperativa **Gekakè**, con sede a Gussago, che a decorrere dalla fine del mese di febbraio ha avviato la nuova attività di autolavaggio a Brescia, Viale Venezia.

Nuova cooperazione in casa Confcooperative Brescia. Da segnalare, nel periodo, la costituzione delle cooperative sociali **Con-Tatto Servizi** e **Con-Tatto Lavoro**, destinate ad operare in ambito bergamasco attraverso rispettivamente la gestione di una comunità per donne emarginate e la conduzione di attività di lavoro (lavanderia, facchinaggio). La sede delle cooperative è stata fissata a Brescia, Via San Zeno n. 50.

## UN RECORD

Hanno raggiunto il traguardo, dopo un percorso lavorativo trascorso tutto in Confcooperative Brescia, un record! Ora possono assaporare il piacere della pensione dopo tanto tempo dedicato alle cooperative e a tutti i operatori. Daniela Bottazzi, Enrica Trentini e Ivonne Catina lasciano in questi mesi il lavoro ma non gli amici: auguri, carissime, perché si apra un periodo sereno e ricco quanto quello trascorso prima in piazza Vittoria e poi in via XX Settembre!



# Il ruolo dei Settori

Capacità di intrecciare collaborazioni  
agili, aperte, flessibili



L'assemblea annuale di Confcooperative Brescia celebrata il 15 marzo 2014 all'Istituto Paolo VI di Concesio, in concomitanza al rinnovo degli organismi dirigenti dei Settori provinciali per il prossimo quadriennio 2014 – 2018, ha assunto quale tema centrale della propria narrazione “I percorsi incrociati nella cooperazione bresciana”, proponendo alle realtà aderenti la prospettiva di un rinvigorito patto sociale centrato sulla credibilità delle persone, delle cooperative e dell'associazione.

La relazione del Presidente di Confcooperative Brescia, Marco Menni, ha ben sviluppato il senso di questa proposta, contestualizzandola in un momento particolarmente difficoltoso per le persone e per le imprese e ricordando che “il nostro radicamento territoriale, la sensibilità verso il bene comune e la responsabilità sociale che ci appartiene, ci obbligano a non operare solo in segmenti settoriali, ma a sviluppare sempre di più quelle capacità di proposta e di risposta che possono arrivare solo dall'incrocio delle nostre storie e vocazioni, ottimizzando al massimo le nostre forze e capacità”.

L'eco di queste indicazioni

politiche è molto presente nelle riflessioni che attraversano a tutti i livelli le Federazioni e, come emergeva dal contributo del Segretario Generale di Confcooperative, Vincenzo Mannino, ospitato nell'ultimo numero del nostro notiziario, accordato con il tono del dibattito che ha recentemente impegnato la conferenza organizzativa nazionale.

L'appuntamento della cooperazione bresciana di Confcooperative ha quindi consentito un aggiornamento della condizione delle nostre imprese nel contesto socio – economico attuale, osservato attraverso le specifiche visuali dell'articolato sistema delle Federazioni. Ha inoltre favorito l'elaborazione di proposte d'innovazione e di sviluppo per il futuro del nostro sistema cooperativo, all'insegna dei profondi cambiamenti economici e sociali intercorsi, caratterizzati peraltro dagli effetti della grave crisi tutt'ora in corso, e alle conseguenti mutate esigenze delle nostre associate.

Nella discussione si è condiviso l'assunto che tra le organizzazioni comprendenti una molteplicità di settori sia opportuno preservare articolazioni specifiche, soprattutto per i comparti più sviluppati a

livello provinciale, quali quello della cooperazione agroalimentare, della cooperazione di lavoro e della cooperazione sociale, alle quali non è realistico rinunciare nemmeno per Confcooperative Brescia. La riflessione, con riferimento al tema delle Federazioni nazionali esistenti, ha riguardato piuttosto l'opportunità di operare alcune integrazioni in aggregazioni dal valore strategico più ampio, in parte già assunte nel corso del precedente rinnovo con l'accorpamento dei settori lavoro, servizi, turismo e cultura, e in parte confermate con la scelta adottata in questo rinnovo di mandato di trasformare il settore abitazione in un coordinamento aperto alla partecipazione di diverse tipologie di cooperative e di assumere un'analoga soluzione per promuovere la neonata Federa-zionesanità bresciana.

La missione primaria indicata trasversalmente dalle Federazioni per il prossimo quadriennio, in linea generale, è il potenziamento delle proprie aderenti. Dunque l'impegno che caratterizzerà principalmente la loro azione sarà la promozione, il coordinamento

alle cooperative. Il contenuto principale che qualifica la domanda dei cittadini e che impegna le Federazioni alla ricerca di risposte per aggiornare la vocazione mutualistica della cooperazione, riguarda anche oggi la centralità della persona e la soddisfazione dei suoi bisogni, nella sfera del cibo, del lavoro, del benessere, dell'abitare. La costruzione della risposta richiede quindi un approccio basato su interventi complessi e su investimenti intersettoriali. Si coglie, in sostanza, la richiesta di un maggiore intervento orizzontale, concentrato su progettualità trasversali sulle quali si può inserire l'impegno delle Federazioni

in termini di elaborazione progettuale e di protagonismo partecipativo. In questo mandato le Federazioni potranno esercitare la propria capacità di intrecciare collaborazioni agili, aperte, flessibili, che mirino a valorizzare il vantaggio delle aderenti.

Le linee di sviluppo che si sono tracciate nei lavori congressuali sono in buona parte comuni e riguardano la valorizzazione dei principi cooperativi, l'ampliamento e il coinvolgimento delle basi sociali, la creazione di nuove reti, la collaborazione intercooperativa e la costruzione di alleanze, le opportunità progettuali d'innovazione. Accanto ad obiettivi e attività che sono

per loro natura a vocazione specifica. I dirigenti cooperativi delle Federazioni che si sono resi disponibili per attuare questi programmi si confronteranno, insieme ai funzionari, con delle sfide particolarmente impegnative, investendo la propria credibilità nei confronti dei soci, delle cooperative e degli attori sociali e politici delle nostre comunità locali. La loro disponibilità rappresenta senz'altro il migliore presupposto per sviluppare, durante il prossimo mandato, le più interessanti iniziative per il futuro della cooperazione.

*Massimo Olivari*

## PIANO "DESTINAZIONE ITALIA"

Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 è stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge brevemente denominato **Piano Destinazione Italia**. Il provvedimento contiene importanti modifiche al decreto legge originario, talune di particolare interesse per le cooperative e fortemente volute e sostenute da Confcooperative. Di seguito le prime comunicazioni, dedicando particolare risalto alle misure proposte con successo da Confcooperative, finalmente recepite nel testo definitivo del provvedimento.

### MISURE DI PARTICOLARE INTERESSE PER LE COOPERATIVE

- estesa l'agevolazione tributaria – già prevista in favore dei finanziamenti erogati dal Foncooper – ai finanziamenti erogati direttamente dalle società finanziarie ex "Legge Marcora" **[art. 11, c.1]**;
- introdotte agevolazioni per le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa in crisi (cd. workers buy out) **[art. 11, cc. 2 e 3]**;
- introdotta l'interpretazione autentica dell'articolo 2526, comma 4, c.c., secondo la quale il divieto in esso contenuto si riferisce esclusivamente ai titoli di debito **[art. 11, c. 3bis]**;
- estesa alle imprese ittiche la possibilità di far parte dei Consorzi per l'internazionalizzazione; possibilità appena riconosciuta alle imprese agricole e agroalimentari **[art. 5, c. 3]**;
- introdotta la possibilità di compensare i crediti vs. la PA con i debiti riportati da cartelle esattoriali (con rinvio a decreto attuativo) **[art. 12, c.7bis]**.

### 1. Disposizioni di interesse per le cooperative

All'articolo 11 sono contenute diverse disposizioni di interesse per le cooperative.

Il comma 1 estende l'**agevolazione tributaria** – già prevista in favore dei finanziamenti erogati dal Foncooper – anche ai **finanziamenti erogati dalle società finanziarie ex "Legge Marcora"** che, pertanto, non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.

Com'è noto, le società finanziarie disciplinate dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49 (cd. legge Marcora) sono società cooperative il cui capitale è detenuto, in larga misura, dal Ministero dello sviluppo economico e che concedono finanziamenti alle società cooperative per sostenere operazioni di workers buy out (cessione dell'azienda in crisi ai lavoratori), nonché – più in generale – per finanziare operazioni di start-up, sviluppo, consolidamento e riposizionamento delle cooperative nel mercato. Al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla cooperazione, l'articolo 9 della legge stabilisce che i finanziamenti a valere sul "Foncooper" (il fondo di rotazione

per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 1 della legge) non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti. **La novella in esame – sollecitata dall'Alleanza delle cooperative – estende tale agevolazione ai finanziamenti erogati direttamente dalle società finanziarie ex "Legge Marcora"**.

L'ulteriore previsione originaria del decreto-legge contenuta al **primo comma dell'art. 11** – finalizzata a riconoscere la possibilità di intervento delle società finanziarie anche in favore delle società cooperative con meno di 9 soci – è stata invece oggetto di un **emendamento** **soppressivo** in sede di conversione.

La previsione originaria stabiliva che le società finanziarie ex Legge Marcora potevano sostenere, attraverso la partecipazione al capitale sociale, anche le cooperative di piccole dimensioni (composte da 3 a 8 soci di sole persone fisiche ai sensi dell'art. 2522, secondo comma, c.c.).

**La disposizione era per varie ragioni "superflua" e grazie all'intervento di Confcooperative non è stata confermata dalla legge di conversione.**

Nessuna disposizione di legge vigente, infatti, esclude che le società finanziarie possano partecipare anche nelle cooperative da 3 a 8 soci di

legale

solo persone fisiche. Il limite posto dall'articolo 2522, comma 2, c.c. (cooperative che adottano le norme sulle S.r.l., da 3 a 8 soci di sole persone fisiche) si applica ai soli **soci cooperatori**, non anche ai soci finanziatori come, appunto, le società finanziarie ex Legge Marcora.

Opportunamente, dunque, la disposizione originaria è stata abrogata.

Ulteriori disposizioni di interesse sono previste ai **commi 2 e 3 dell'art. 11**, con i quali sono introdotte norme agevolative a favore delle operazioni di cessione di aziende sottoposte a procedure concorsuali a società cooperative.

Le disposizioni hanno un rilievo che va oltre la loro portata normativa, confermando a livello legislativo che la cooperativa è considerata uno **strumento fondamentale per far fronte alla crisi di impresa**, anche attraverso la cessione delle aziende in crisi ai lavoratori. Per Confcooperative e per il movimento nel suo complesso ciò rappresenta una occasione cruciale di promozione cooperativa.

Nel dettaglio, il comma 2 dell'art. 11 introduce un **diritto di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta a procedura concorsuale**, con riferimento all'affitto o all'acquisto di aziende o rami d'azienda o complessi di beni e di contratti di imprese sottoposte a procedure concorsuali. Tra le procedure concorsuali che rientrano nel raggio di operatività dell'incentivo sono annoverate il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione straordinaria e – come opportunamente specificato in sede di conversione su sollecitazione di Confcooperative – la liquidazione coatta amministrativa).

Il successivo comma 3 stabilisce che **l'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative** costituisce titolo ai fini dell'applicazione delle norme vigenti che prevedono in alcune fattispecie – tra cui l'adesione del lavoratore ad una cooperativa come socio – la corresponsione in **unica soluzione dell'indennità di mobilità spettante** o – come specificato in sede di conversione, sempre su proposta di Confcooperative – del **trattamento di disoccupazione ASpl o mini-ASpl spettante**.

Il comma 3bis – anche questo introdotto in sede di conversione su proposta di Confcooperative – fornisce un'**interpretazione autentica dell'articolo 2526, comma 4, c.c.**, secondo la quale esso si riferisce esclusivamente ai titoli di debito. Più precisamente, data l'esistenza di dubbi interpretativi, la novella è intervenuta a chiarire definitivamente che anche le cooperative cui si applica la disciplina sulle S.r.l. possono emettere strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi e patrimoniali anche verso soggetti che non sono investitori istituzionali.

A tal fine si è autenticamente precisato che **i limiti di cui all'articolo 2526, comma 4, c.c.** – secondo cui “la cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati” – si applicano esclusivamente ai titoli di debito, come le obbligazioni, non anche agli altri strumenti finanziari diversi dalle stesse.

D'altra parte, che le cooperative cui si applica la disciplina sulle S.r.l. possano legittimamente emettere strumenti finanziari par-

tecipativi (come, ad esempio, le azioni di sovvenzione di cui all'articolo 4, della legge n. 59/92) oltre ai titoli di debito, è già stato affermato in altre sedi (Relazione Governativa al D.lgs. n. 6/03 recante la riforma del diritto societario e Risoluzione Mise n. 1556188 del 30/11/2004) ed è stato sempre ribadito da Confcooperative.

La risoluzione di tali dubbi interpretativi (sollevati dalla dottrina) è oggi importante per consentire alle “cooperative SRL” di accedere con maggiore fluidità, viste le difficoltà nei rapporti con gli istituti di credito, a risorse finanziarie necessarie per il loro start-up e per la loro presenza nel mercato di riferimento.

In ultimo, nel contesto delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese di cui all'art. 5, degnò di menzione è l'intervento di modifica di cui al **comma 3, lettere a) e c)** – frutto dell'azione di **Federcoopessa** – con il quale sono state ulteriormente estese alle imprese ittiche, la possibilità di far parte dei Consorzi per l'internazionalizzazione (e di partecipare ai relativi progetti ammessi a contributo pubblico), appena riconosciuta alle imprese agricole e agroalimentari.

Pertanto, anche le piccole e medie imprese agricole, agroalimentari e ittiche potranno far parte dei consorzi per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83.

Si ricorda che i consorzi in esame possono ottenere, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a tal fine, un contributo non superiore al 50% per la copertura delle spese sostenute per l'esecuzione dei progetti. Di tali contributi possono beneficiare anche piccole e medie imprese non consorziate ma che abbiano sti-

pulato contratti di rete tra di loro; alla generalità delle stesse imprese si applica la normativa comunitaria riguardante gli aiuti de minimis di cui al reg. (CE) n.1998/2006, salva l'applicazione di regimi più favorevoli.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico stabilirà i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

Per quanto riguarda la disciplina dei Consorzi per l'internazionalizzazione, si ricorda che:

- ai medesimi è vietata la distribuzione di avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie;
- tale previsione deve essere contenuta nello statuto;
- gli avanzi di esercizio destinati a fondi di riserva indivisibili, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento, non concorrono a formare il reddito imponibile dei consorzi e delle società consortili;
- a fini IVA, i servizi resi dai Consorzi per l'internazionalizzazione nei confronti dei consorziati (piccole e medie imprese) non sono imponibili, essendo qualificati servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, DPR 633/1972).

## 2. Altre disposizioni di interesse

### (Art. 1) Misure in tema di energia, immobili e disciplina del condominio.

Si segnala, fra le tante, la modifica dell'articolo 1135 del codice civile, in tema di attribuzioni dell'assemblea dei condomini, con particolare riferimento all'obbligo di costituire un fondo speciale di importo pari

all'ammontare dei lavori quando l'assemblea provvede in ordine alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni. Il decreto-legge convertito specifica che, se i lavori condominiali devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro stato di avanzamento, l'importo del fondo speciale può non essere pari all'ammontare complessivo dei lavori, bensì ai singoli importi dovuti per le fasi di avanzamento.

### (Art. 2, commi 1-1-bis) Riforma della disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità.

Anzitutto viene riformata la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità (di cui al Titolo I del D.L.vo 185/2000) con misure volte prevalentemente a sostenere la creazione e lo sviluppo, attraverso migliori condizioni di accesso al credito, di piccole imprese possedute in prevalenza da giovani e da donne. All'interno del Titolo I del D.Lgs. 185/2000 è infatti inserito un nuovo Capo, intitolato alle misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione e dei servizi.

### (Art. 3) Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.

È istituito un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, pari al 50% delle spese incrementalmente sostenute dalle imprese rispetto all'anno precedente, un'agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa ed una spesa minima di 50.000 euro. Le attività di ricerca e sviluppo – inclusa la creazione di nuovi brevetti – sono stabilite direttamente nel testo di legge. La fruizione dell'agevolazione avverrà tramite piattaforma informatica.

### (Art. 5, commi 1-6) Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

Sono incrementate le risorse del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese. La dotazione aggiuntiva (di circa 22.594.000 euro per il 2014) deve essere destinata con particolare riguardo alle piccole e medie imprese. Il MISE renderà pubblico presso un apposito spazio web, a partire dal 30 giugno 2014, il bilancio annuale del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese. [Per approfondimenti si rinvia al testo del decreto e ad eventuali, ulteriori comunicazioni del Dipartimento Sviluppo]

### (Art. 6) Nel quadro delle misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese:

- è consentito l'accesso da parte delle pmi a finanziamenti a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro, destinati a finanziare interventi per la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro od il collegamento a Internet mediante tecnologia satellitare (il contributo sarà fruibile solo a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma operativo nazionale-PON relativo alla competitività di competenza del Ministero dello sviluppo economico; il CIPE provvederà quindi al riparto della somma così individuata tra le regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio di ciascuna regione);
- è istituito un incentivo, nella forma della detrazione dall'imposta lorda del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente (fino a un valore massimo di 20.000

legale

euro per le spese documentate e sostenute) per interventi di rete fissa e mobile volti a garantire una velocità di connettività con capacità uguale o superiore a 30 Megabit per secondo effettuati da pmi o da consorzi o reti di pmi (è rimessa a un decreto del Ministro dello sviluppo economico - di concerto con i Ministri dell'economia, della coesione territoriale, degli affari regionali - la determinazione delle modalità di fruizione del credito; la detrazione non è cumulabile con l'agevolazione sopra esaminata per la digitalizzazione delle imprese a mezzo voucher).

**(Art. 9) Misure per favorire la diffusione della lettura.**

È istituito un credito di imposta per l'acquisto di libri, anche in formato digitale, muniti di codice ISBN, per gli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio. Il meccanismo agevolativo è il seguente:

- con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base della popolazione studentesca nell'anno scolastico 2014-2015, sarà fissato l'importo spettante a ogni studente di scuola secondaria di secondo grado (pubblica o paritaria, avente sede nel territorio nazionale);
- i dirigenti scolastici rilasceranno agli studenti un buono sconto di pari importo, utilizzabile ai fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l'acquisto di libri di lettura, presso i succitati esercizi commerciali;
- gli esercizi conseguiranno così il credito d'imposta fruibile secondo le modalità fissate in un successivo provvedimento attuativo.

**(Art. 12) Credito alla piccola e media impresa.**

L'articolo 12 del provvedimento reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese. Tale finalità è perseguita:

- mediante la riforma della disciplina delle cartolarizzazioni, contenuta nella legge n. 130 del 1999;
- con modifiche apportate alla disciplina degli strumenti finanziari (cd. minibond e obbligazioni) contenuta nell'articolo 32, d.l. 83/2012 (in particolare incentivando l'investimento nei predetti strumenti finanziari da parte delle imprese assicurative e dei fondi pensione;
- con la semplificazione, nel caso di cessioni di crediti effettuate ai sensi della legge sul factoring, le formalità per l'ottenimento della data certa del pagamento e quindi per l'opponibilità della cessione ai soggetti terzi (si da rendere meno onerosi gli adempimenti burocratici per le imprese cedenti);
- con la riforma del regime fiscale applicabile ai finanziamenti a medio e a lungo termine, attualmente sottoposti a imposta sostitutiva delle imposte indirette (in particolare, estendendo l'applicazione dell'imposta sostitutiva ad altre operazioni);
- con l'estensione del privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, previsto a garanzia dei finanziamenti delle banche alle imprese, anche a garanzia dell'emissione di obbligazioni e titoli similari;
- con la previsione che il Fondo di garanzia per le pmi presti garanzia in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di in-

vestimento, sottoscrivano i nuovi strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese.

**(Art. 13, 7-bis) Compensazione di cartelle esattoriali.**

La disposizione, introdotta in sede di conversione, concerne la compensazione dei debiti recati da cartella esattoriale con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

Si prevede in particolare l'emanazione - entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - di un decreto interministeriale diretto a definire le modalità per la compensazione, nell'anno 2014, dei debiti indicati nelle cartelle esattoriali delle imprese titolari di crediti nei confronti della P.A. con detti crediti, purché siano non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati; e purché la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Il decreto attuativo dovrà stabilire meccanismi tali da assicurare in ogni caso il rispetto degli equilibri di finanza pubblica e dovrà altresì individuare i soggetti aventi diritto alla compensazione, nonché definire le modalità di trasmissione degli elenchi all'agente della riscossione.

**Altre disposizioni, per le quali si rinvia al testo del decreto o ad altre comunicazioni:**

- art. 13, commi 10, 11 e 11-bi (novelle agli artt. 118 e 186bis del codice degli appalti);
- art. 13, comma 24-28 (norme per favorire la dotazione di beni storici, culturali e ambientali e per migliorare l'attrattività turistica);
- art. 14 (misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare).

legale

# LEGGE DI STABILITÀ 2014

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013 n°147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014.

Si tratta di un provvedimento molto ampio, invero confuso e disorganico, che contiene disposizioni le più disparate e richiede più profili di indagine del testo legislativo, costituito da ben 749 commi in un solo articolo. È entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

## MISURE DI PARTICOLARE INTERESSE PER LE COOPERATIVE

- Ripristinato per le COOPERATIVE SOCIALI il regime Iva agevolato per le prestazioni sociali rese a soggetti svantaggiati (comma 172).
- Prorogato al 31/12/2016 il termine per lo svolgimento dell'attività delle cd. cooperative finanziarie (comma 176).
- Introdotto l'obbligo per le BCC di aderire al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
- Ripristinata l'opzione per la determinazione catastale del reddito per le società (comma 36).
- Incrementata l'aliquota di rendimento della cd. ACE (commi 137 e 138).
- Riforma IMU:
  - confermata la non imponibilità per i fabbricati rurali strumentali;
  - ridotto il moltiplicatore per i terreni agricoli

### 1. Ripristino del regime Iva delle prestazioni sociali per le sole cooperative sociali di cui alla L. 381/1991.

Il comma 172 della legge di Stabilità 2014 ha ripristinato - con alcune limitazioni - il regime Iva agevolato (aliquota del 4%) per le prestazioni sociali rese da cooperative sociali a soggetti svantaggiati.

Si tratta, come è noto, del regime di cui al n. 41bis della Tabella A - Parte II, allegata al d.P.R. 633/1972, disposizione che assoggetta all'aliquota ridotta del 4% le "prestazioni so-

cio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale".

Come è noto, la Legge di stabilità 2013 (in base al timore dell'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione UE nei confronti dello Stato italiano per violazione della Direttiva 112/2006/UE) aveva in sostanza abrogato tale disciplina, elevando l'aliquota del 4 per cento al 10 per alcune prestazioni (rese in esecuzione di appalti o convenzioni) e ripristinando invece il regime di esenzione per le altre. In virtù dell'intervento di Confcooperative, tuttavia, la novella prevedeva comunque una clausola di diritto transitorio che rinviava l'efficacia delle nuove norme alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013. Ciò consentiva alle cooperative di continuare ad applicare il regime agevolato almeno per un altro anno. Oggi, a più di un anno dal tentativo di sopprimere il regime speciale, la nuova Legge di stabilità 2014 ha sostanzialmente ripristinato il regime Iva agevolato (con alcune limitazioni). È questo uno dei più importanti risultati conseguiti dalla Confederazione e da Federsolidarietà, la cui opera di comunicazione e persuasione ha conservato all'ordinamento un profilo di disciplina tra i più efficienti del nostro welfare che, lungi dall'essere abrogato, meriterebbe di essere "esportato" negli altri Paesi dell'Unione Europea.

Nel dettaglio, la nuova Legge di stabilità è intervenuta nel corpo della

Legge di stabilità dell'anno passato ed ha stabilito che il regime agevolato (sia in riferimento all'aliquota del 4%, sia in riferimento alla possibilità di optare per l'esenzione) è integralmente ripristinato per le **cooperative sociali ed i consorzi previsti dalla L. 381/1991**. Per tali tipologie di cooperative, pertanto, il ripristino del regime è **totale** e riguarda tutti i profili di disciplina:

- sia il n. 41bis della Tabella A - Parte II, allegata al d.P.R. 633/1972, che **continua ad applicarsi alle cooperative sociali ed ai consorzi ex L. 381/1991** che rendono prestazioni "socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, (...) sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale";
- sia la facoltà, posta dall'**art. 1, comma 331, L. 296/2006**, di **optare** per la previsione di cui all'art. 10, c. 8, D.L.vo 460/1997 e dunque scegliere il regime dell'esenzione se ritenuto più conveniente.

In sostanza, per le cooperative e i consorzi sociali è "come se nulla fosse avvenuto".

Quanto invece alle **cooperative non sociali** che rientravano nel raggio di operatività del n. 41bis, il regime speciale è **abrogato**. Per tali soggetti varranno dunque le regole ordinarie che prevedono per le prestazioni sociali l'aliquota del 22% ovvero l'esenzione a seconda della ricorrenza dei presupposti stabiliti dal decreto Iva.

È bene precisare tuttavia che il nuovo regime per le cooperative non sociali troverà applicazione in riferi-

fiscale

mento alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013. Resta infatti in vigore il comma 490 della L. di stabilità 2013 che espressamente fa salva l'applicazione del regime speciale del 4% per le operazioni effettuate sulla base di contratti già stipulati al 31 dicembre 2013.

## 2. Altre disposizioni di rilievo

Fra le altre disposizioni di rilievo – molte delle quali proposte o promosse da Confcooperative – si segnalano le seguenti.

**Proroga del termine per lo svolgimento dell'attività delle cd. cooperative finanziarie-comma 176.** Su proposta di Confcooperative, viene prorogato dal 31 dicembre 2014 al **31 dicembre 2016** il termine entro cui possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 T.u.b. (D.Lgs. n. 385/1993), le società cooperative esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci e che rispettino alcune condizioni (art. 112, comma 7, D.Lgs. n. 385/1993). Si tratta, come noto, delle cd. **cooperative finanziarie**: con tale novella viene dunque ulteriormente prorogato il termine recentemente previsto dall'articolo 56-quinquies, D.L. 69/2013, norma introdotta anche questa su sollecitazione di Confcooperative. Le cooperative finanziarie potranno così continuare a svolgere la propria attività sino al nuovo termine del 31 dicembre 2016 pur senza l'iscrizione all'albo di cui all'art. 106, TUB.

**Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo-comma 630.** Questa disposizione è stata introdotta su iniziativa della Confederazione, colmando una lacuna dell'ordinamento bancario: essa prevede l'obbligo per le banche di credito cooperativo di aderire "al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambi-

to" (e, pertanto, l'obbligo di aderire al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo).

**Ripristino dell'opzione per la determinazione catastale del reddito-comma 36.** Anche su questo punto la nuova legge di stabilità compie un "passo indietro" rispetto all'anno passato, eliminando l'art. 1, c. 513, legge n. 228/2012. Viene così ripristinata per le società di persone, di capitali e **cooperative** che svolgono esclusivamente attività agricola, la **possibilità di optare per la determinazione del reddito su base catastale** anziché in base al bilancio (di cui ai commi 1093 e 1094 dell'articolo 1, L. 296/2006).

## Tracciabilità degli affitti-comma 50

Un nuovo strumento è introdotto anche nel quadro dei mezzi di contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative. È stabilito in particolare che i pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative dovranno essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. Sono tuttavia esclusi i canoni di locazione relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.

**Conto corrente dedicato per notai – commi 63-67.** È introdotto un nuovo istituto giuridico a tutela del buon esito dei trasferimenti immobiliari, rappresentato dall'istituzione di un conto corrente dedicato in cui i notai dovranno riversare le somme relative ai trasferimenti e che verrà sbloccato solo al buon esito del trasferimento.

In particolare, è stabilito che il notaio sia tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia

sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro delle Somme e dei Valori (legge 22 gennaio 1934, n. 64), comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

Effettuato tale deposito, eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Le nuove disposizioni saranno attuate con apposito D.M.

**Incremento dell'aliquota di rendimento ai fini della cd. ACE – commi 137 e 138.** Viene altresì modificata in senso favorevole alle imprese la disciplina relativa all'A.C.E. prevista dall'art. 1 D.L. n. 201/2011. Come noto, tale norma ha disposto, a partire dal 2011, l'esclusione dalla base imponibile IRPEF/IRES del rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio ed agli utili reinvestiti in riserve di capitale. Si ricorda in proposito che fra gli incrementi di capitale rilevanti ai fini del riconoscimento dell'ACE sono da annoverare anche gli **utili destinati a riserva indivisibile, sia legale sia facoltativa, dalle società cooperative e loro consorzi**. Ora, con le modifiche apportate dal-

la legge di Stabilità si incrementa in via progressiva il cd. rendimento nazionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio ed agli utili reinvestiti in riserve di capitale che dall'attuale 3% passa al:

- 4% per il periodo di imposta 2014;
- 4,50% per il periodo 2015;
- 4,75% dal 2016.

Ciò dà luogo ad un incremento degli effetti del beneficio perché determina l'aumento della deduzione dal reddito complessivo netto dell'importo corrispondente al rendimento della variazione in aumento del capitale proprio.

**Visto di conformità per la compensazione di crediti tributari – comma 574.** Fra le altre misure di contrasto alle indebite compensazioni tributarie, si segnala l'introduzione dell'obbligo di apporre il visto di conformità alla dichiarazione dalla quale emerge un **credito annuo di importo superiore a 15.000 euro**, utilizzabile in compensazione con modello F24, per imposte dirette e sostitutive. La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. In alternativa, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la dichiarazione potrà essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, anche che dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.

**Trasferimenti immobiliari: conservazione dell'agevolazione per la piccola proprietà contadine e modifica dell'aliquota sul trasferimento dei terreni a soggetti non IAP – commi 608 e 609.** È importante segnalare anche un favorevole risultato per il mondo agricolo, rappresentato dalla disposizione che ha **evitato la soppressione dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina di cui all'art. 2, comma 4bis, DL. 194/2009** (secondo la quale gli atti

di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento).

La suddetta agevolazione rischiava di essere soppressa alla pari di tutte le altre agevolazioni relative ai trasferimenti immobiliari in forza della clausola soppressiva generale di cui all'art. 10, c. 4, D.L.vo 23/2011. Di conseguenza anche gli acquisiti della piccola proprietà contadina sarebbero stati assoggettati all'aliquota ben più onerosa del 9 per cento. La previsione contenuta nella legge in commento ha dunque scongiurato tale eventualità.

Sullo stesso tema, è stato poi previsto un innalzamento dell'aliquota dell'imposta sui trasferimenti dei terreni ai soggetti non imprenditori agricoli che si eleva dal 9% al **12%**.

**Deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e lavoro autonomo – commi 715 e 716.** A decorrere dal periodo d'imposta 2013, è prevista ai fini della determinazione del reddito di impresa e dal reddito degli esercenti arti e professioni la **deducibilità del 20 per cento dell'IMU relativa agli immobili strumentali**, per destinazione e per natura.

Soltanto per il periodo d'imposta 2013, la misura della deduzione è elevata al 30 per cento.

Per ragioni di spazio non ci si dilunga sugli altri innumerevoli istituti di interesse per le imprese e le cooperative, dedicando maggiore attenzione alla riforma della tassazione immobiliare locale. Si rinvia, pertanto, al testo di legge e ad eventuali successivi chiarimenti, rammentando che nel provvedimento hanno trovato posto tra le altre:

- l'istituzione del nuovo Sistema nazionale di garanzia (**comma 48**);
- misure per favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei Confidi (**commi 54 e 55**);
- l'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d'impresa (**com-**

**mi 140-147**);

- l'imposta sostitutiva per l'affrancamento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie (**commi 150-152**);
- la proroga della rivalutazione dei terreni edificabili e delle partecipazioni (**comma 156**);
- diverse disposizioni sul funzionamento dei C.A.F. (**commi 280, 406, 616 e 617**);
- la clausola generale di copertura con la possibile riduzione a mezzo D.P.C.M. della misura delle agevolazioni e delle detrazioni attualmente vigenti (**comma 430**);
- l'istituzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale (**commi 431-435**);
- la revisione degli oneri detraibili ai fini Irpef (**commi 575-576**);
- la razionalizzazione dei crediti d'imposta (**commi 577-580**);
- la cd. definizione delle cartelle di pagamento (**comma 618-624**).

### 3. La nuova Imposta Unica Comunale (IUC)

La tassazione immobiliare comunale conosce una nuova riforma.

Al posto dell'Imu (ex Ici) e della Tares (ex Tarsu), è ora istituita un'unica imposta a più presupposti, denominata **Imposta unica comunale (IUC)**.

Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Di conseguenza, la IUC si compone:

- dell'**imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di un **tributo sui servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore, sia dell'utilizzatore dell'immobile;
- della **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

#### 3.1. L'Imposta Municipale Propria (IMU)

La componente patrimoniale della IUC è dunque costituita dalla già nota IMU, appositamente riformata per

fiscale

poter convivere con le altre componenti tributarie.

La principale modifica alla disciplina dell'IMU è costituita dalla non imponibilità dell'abitazione principale. L'Imu, infatti, non si applicherà al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota dello 0,4 per cento, modificabile dai Comuni in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (nonché la detrazione di 200 euro).

Il Legislatore poi prevede una serie di **assimilazioni all'abitazione principale** (con conseguente non imponibilità ai fini Imu), tra le quali spiccano:

- le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali**.

Sono poi rilevanti alcune modifiche che interessano gli **immobili rurali**.

Anzitutto è confermata la messa a regime dell'esenzione per i fabbricati rurali strumentali. Pertanto, a decorrere dal 2014, i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993, dovranno essere considerati IMU-esenti.

In secondo luogo, viene significativamente modificato in senso favorevole ai contribuenti il **moltiplicatore previsto per il calcolo dell'IMU sui terreni agricoli** posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, che da 110 "scende" a 75.

### 3.2. La Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI)

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che

non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Soggetto passivo della TASI è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettate al tributo (in caso di acquisto in leasing, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto). In caso di dissociazione tra soggetto occupante e soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante verserà la TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento, e la restante parte sarà corrisposta dal titolare del diritto reale.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

L'aliquota di base è pari all'**1 per mille**. Il Comune potrà ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. In ogni caso è previsto che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non potrà superare i limiti prefissati per la sola IMU: sicché il Comune dovrà determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. In ogni caso, per il 2014, l'aliquota massima per la sola TASI non potrà eccedere il 2,5 per mille.

Per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, l'aliquota massima della TASI non potrà comunque eccedere il limite massimo dell'**1 per mille**.

Quanto ad altre esenzioni o riduzioni, potranno essere disposte con regolamento dal Comune in ipotesi determinate (unico occupante; uso stagionale o limitato e discontinuo; residenti all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo, superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa).

### 3.3. La Tassa sui Rifiuti (TARI)

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo

di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La TARI sarà corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria; tariffa che sarà determinata dal Comune in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di smaltimento.

Quanto alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si terrà conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune potrà prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

In ipotesi particolari (zone in cui non è effettuata la raccolta) o eccezionali e straordinarie (mancato svolgimento del servizio, grave violazione della disciplina, interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo per le persone o l'ambiente), la TARI sarà dovuta in misura parziale (40 o 20 per cento della tariffa).

Con regolamento, il Comune è libero di prevedere ipotesi di riduzioni tariffarie ed esenzioni nei casi particolari in cui può essere disposta anche l'esenzione dalla TASI ovvero in altri casi (ma in questa evenienza il Comune dovrà anche assicurare la copertura della spesa con proprie risorse tributarie).

# REGIME DI ESENZIONE IRES PER LE COOPERATIVE AGRICOLE

Nello scorso mese di dicembre, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito formulato dalle centrali cooperative, ha fornito importanti chiarimenti sulla reale portata del regime di esenzione previsto dall'art. 10 del DPR 601/73, a vantaggio delle cooperative agricole e della piccola pesca.

In particolare, nel quesito formulato dall'Alleanza delle Cooperative Italiane, si è chiesto conferma che la disposizione di cui al citato art. 10 del DPR 601/73, disposizione che, alle condizioni ivi previste, rende esente il reddito delle cooperative agricole derivante dalle variazioni in aumento del risultato civilistico, in virtù dell'applicazione di norme tributarie, si possa applicare a tutte le variazioni in aumento e non soltanto alle variazioni derivanti dall'applicazione di disposizioni contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al DPR 917/86.

L'ACI, nelle argomentazioni fornite a supporto, opera dapprima una sorta di coordinamento tra la disposizione di esenzione e l'art. 1, comma 461, della L. 311/2004 che, nell'ambito della riforma complessiva della fiscalità diretta delle società cooperative, aveva ridotto la portata agevolativa del regime di esenzione in parola, escludendo da esso una quota dell'utile di esercizio pari al 20%, quota comunque da assicurare a tassazione.

Il citato comma 461, a parere dell'ACI, deve leggersi nel senso che la cooperativa agricola che beneficia del regime di esenzione resta un soggetto esente da Ires, ad esclusione dell'imposta che si determina assoggettando ad imposizione il 20% dell'utile netto. Tale esenzione, secondo tale impostazione, deve inoltre ritenersi ampia, non riferita esclusivamente al reddito derivante dalle variazioni in aumento previste dal Testo Unico, ma da estendersi

anche alle variazioni derivanti dall'indeducibilità dell'Irap e dell'imposta sugli immobili (Ici, ora Imu).

In conclusione, secondo l'interpretazione fornita dall'Alleanza nell'ambito della questione sottoposta all'Agenzia delle Entrate, l'agevolazione ex art. 10 non potrà operare sulla quota del 20% dell'utile di esercizio, ma potrà essere applicata in modo integrale sulla somma algebrica delle variazioni fiscali, indipendentemente dall'origine delle stesse.

Del tutto in sintonia è apparso il parere fornito dall'Agenzia delle Entrate, che alla richiesta formulata ha dato risposta tramite consulenza giuridica (n. 954-20/2013 del 18 dicembre 2013). L'Agenzia ricorda innanzitutto la formulazione originaria della disposizione contenuta nell'art. 10 del DPR 601/73, che prevedeva l'esenzione dall'imposta sul reddito dei "redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, e di animali conferiti prevalentemente dai soci."

Tale regime di esenzione "perfetta", ricorda a sua volta l'Agenzia, è stato successivamente limitato dall'art. 1, comma 461, della L. 311/04, in base al quale "l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1", ossia per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali.

La stessa circolare n. 34/E del 15 luglio 2005 ha ricordato come, in sostanza, l'esenzione in parola non si applichi solo sulla quota pari al 20 per cento degli utili, la quale deve essere

in ogni caso assoggettata ad imposizione, permanendo invece sulle altre variazioni in aumento previste ai fini dell'imposta sul reddito.

A parere dell'Agenzia delle Entrate, posto che il tenore letterale del citato comma 461 non pone specifiche limitazioni, è da ritenere che la predetta esenzione spetti non solo per le variazioni in aumento derivanti dall'applicazione di norme del TUIR, ma anche per le altre variazioni previste ai fini Ires e rinvenibili in altre disposizioni normative.

In definitiva, secondo l'Agenzia, l'assenza di particolari limitazioni del regime di esenzione alle sole variazioni in aumento previste dal Testo Unico determina la possibilità di applicare l'esenzione dall'imposta sul reddito, contenuta nell'art. 10 del Dpr 601/73, anche alle variazioni in aumento diverse, quali quelle che derivano dall'indeducibilità dall'Ires dell'Irap e dell'imposta sugli immobili. Nell'ambito del parere, viene costantemente fatto riferimento alla quota degli utili netti annuali del 20% che, come più volte evidenziato, nonostante il regime di esenzione, deve comunque essere assicurata a tassazione. Nessun cenno viene invece riservato alla eventuale rilevanza ai fini reddituali della ulteriore quota del 3% di tali utili che, per effetto dell'art. 2, comma 36-ter, del D.L. 138/2011, conv. L. 148/2011, ha assunto rilevanza fiscale, per tutte le cooperative, a decorrere dal periodo d'imposta 2012. Rimane pertanto il dubbio se tale ulteriore quota (pari al 3% degli utili netti) possa ritenersi assorbita, o meno, dal regime di esenzione previsto in favore delle cooperative agricole, dubbio che merita senz'altro un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

**Maurizio Magnavini**

fiscale

# CONTRIBUTO DEL 3% SUGLI UTILI

A seguito di comportamenti difforni emersi soprattutto negli ultimi anni, si ritiene opportuno fare nuovamente il punto sulle modalità di calcolo del contributo del 3% dovuto dalle cooperative ai fondi mutualistici o al Ministero dello Sviluppo Economico. In merito si evidenzia che i fondi mutualistici sono tenuti a verificare, acquisendo i dati dal sistema delle Camere di Commercio o direttamente dalle cooperative, i dati di bilancio ed a verificare il corretto calcolo del contributo. Anche Fondosviluppo ha attivato una procedura ad hoc.

Come è noto, l'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 impone alle società cooperative e loro consorzi, di destinare alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione una quota degli utili netti annuali, pari al 3%.

Con riferimento all'esatta modalità di calcolo del contributo del 3%, il Ministero del Lavoro (Circolari n. 12/1995 e n. 96/1998) ha affermato che "Il calcolo del contributo dovrà essere effettuato direttamente dalle società cooperative sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11 della legge 59 e, per la generalità di esse, sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie e ad altre riserve straordinarie inclusa quella costituita ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 904/77".

Il Ministero ha, inoltre, indicato tassativamente **i casi di esclusione dalla base di calcolo**, precisando che **non è dovuto, tra**

**gli altri, il contributo del 3% sulla quota di utile determinata ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del c.c. destinata alla copertura di perdite relative ad esercizi progressi qualora non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate.**

Seguendo in modo strettamente letterale l'affermazione sopra citata, ne deriva che l'esclusione è possibile solo in caso di utilizzo diretto dell'utile di esercizio a copertura delle perdite pregresse.

È evidente che la suddetta interpretazione letterale è meno favorevole di altre ma, sicuramente, è quella corretta.

Si rammenta, infatti, che le cooperative fruiscono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904: detassazione (in misura variabile a seconda della tipologia di cooperativa: agricola, di consumo, banche di credito cooperativo, altre; cooperative a mutualità prevalente e non) dell'utile dell'esercizio destinato alle riserve indivisibili (riserve che non possono essere distribuite ai soci, in qualsiasi forma, né durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento).

Pertanto, condizione indispensabile affinché la cooperativa possa fruire del beneficio fiscale è la destinazione dell'utile ad una riserva indivisibile (la quale riserva potrà, poi, essere, occorrendo, utilizzata a copertura delle perdite pregresse).

Viceversa, la copertura delle perdite pregresse mediante utilizzo diretto dell'utile d'esercizio non consente alle cooperative di godere del bene-

ficio fiscale previsto per la destinazione degli utili a riserve indivisibili.

Da quando Fondosviluppo ha avviato un monitoraggio sui versamenti delle cooperative, è emerso che alcune si comportano come segue: **nella assemblea dei soci viene prioritariamente deliberato di destinare l'utile d'esercizio alle riserve (riserva legale obbligatoria e riserve statutarie) e, poi, viene deliberato che le riserve, così costituite, vengano, totalmente o parzialmente, utilizzate per la copertura, totale o parziale, delle perdite pregresse.**

L'errore in cui spesso si incorre è che, in considerazione del fatto che le riserve (ex articolo 2545-querter incluse le riserve ex articolo 12, Legge n. 904/1977) sono utilizzabili per la copertura delle perdite, si ritiene che le riserve stesse siano esenti dal contributo anche se la copertura avviene in un momento successivo.

**In questo modo molte cooperative ritengono di non dover versare il 3%, perché sostanzialmente l'utile è destinato a copertura delle perdite, e di utilizzare l'articolo 12 della 904\1977, perché l'utile è stato destinato alle riserve.**

Alla luce di quanto sopra, si ribadisce che, in virtù delle indicazioni ministeriali, se una cooperativa, in sede di approvazione del bilancio, delibera di destinare l'utile residuo (o una quota parte), dopo la destina-

fiscale

zione a riserva legale<sup>1</sup> al ripianamento delle perdite (sempre che non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate), non deve versare il contributo del 3% per quella parte di utile destinato al ripianamento delle perdite stesse.

**Su tale utile, però, va assolta l'IRES<sup>2</sup>, a meno che non vi siano perdite fiscali pregresse da utilizzare.**

Se, invece, la cooperativa, in sede di approvazione del bilancio, delibera di destinare l'utile alle riserve indivi-

sibili (ex articolo 2545-quater ovvero ex articolo 12, Legge n. 904/1977) e di mantenere le perdite iscritte nel patrimonio netto, deve versare il contributo del 3% sulle predette somme destinate a riserva.

1) Si ritiene che in base a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2430 e dal primo comma dell'art. 2545 quater del codice civile l'accantonamento di una parte degli utili a riserva legale sia prioritaria rispetto alla copertura delle perdite.

2) Si ritiene utile formulare il seguente esempio.

Si ipotizzi che una cooperativa a mutualità prevalente abbia la seguente composizione del patrimonio netto:

• Capitale sociale	€ 5.000
• Perdite pregresse	€ (300)
• Utile d'esercizio	€ 700
• Totale patrimonio netto	€ 5.400

Poiché in sede di approvazione del bilancio viene deciso di coprire le perdite pregresse con l'utilizzo dell'utile d'esercizio si avrà la seguente destinazione dell'utile:

• 30% al fondo di riserva legale (700*30%)	€ 210
• Una parte a copertura perdite pregresse	€ 300
• Accantonamento al fondo mutualistico (700-300)+ 3%	€ 12
• A riserva statutaria indivisibile	€ 178
• Totale utile	€ 700

fiscale

## EMISSIONE DURC IN PRESENZA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

L'INAIL, con la nota del 13 febbraio 2014, detta nuove istruzioni alle sue strutture rispetto alle procedure da utilizzare per l'emissione del DURC alle imprese con una certificazione di uno o più crediti - certi, liquidi ed esigibili - nei confronti della P.A.

Ciò alla luce della piena operatività della "Piattaforma per la certificazione dei crediti" implementata dal MEF, e in linea con le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e dall'INPS.

Nel rifare il punto della situazione, l'Istituto integra le disposizioni già offerte in precedenza con la sua circolare 53 dell'11 novembre 2013.

Rispetto a quest'ultima circolare, è superato l'obbligo in materia di comunicazione degli estremi delle certificazioni dei crediti e di verifica delle stesse.

Overo, questo adempimento non è più necessario alla luce degli avanzamenti sul fronte tecnico-informatico legati alla messa in funzione della Piattaforma del MEF.

# PIANO "DESTINAZIONE ITALIA"

Con la pubblicazione in G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014 è entrata in vigore il 22 febbraio u.s. la legge di conversione del decreto-legge "DESTINAZIONE ITALIA", cui sono state apportate modifiche durante l'iter parlamentare. In questa sede, si approfondiscono le novità giuslavoristiche di rilievo.

Le novità sono due:

- grazie a una specifica sollecitazione di Confcooperative, è stata recepita un'integrazione all'art. 11, comma 3, prevedendo che in caso di risoluzione di crisi di impresa attraverso la creazione di una nuova cooperativa (c.d. workers buyout), i soci-lavoratori possono chiedere l'anticipazione in un'unica soluzione, non solo dell'indennità di mobilità non ancora percepita, ma anche delle indennità ASpl e mini-ASpl come espressamente previsto dall'art. 2, comma 19, della legge 92/2012;
- una sostanziale riformulazione dell'art. 14 in materia di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, con particolare attenzione alle violazioni, e relative sanzioni, in materia di durata dell'orario di lavoro, come disciplinata del decreto legislativo 66/2003.

Nel merito dell'articolato.

## **ARTICOLO 11 – Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione.**

L'inserimento di un nuovo inciso al comma 3 costituisce un passaggio significativo per il sistema cooperativo nella misura in cui lo strumento dei **workers buyout** può avvalersi di un'ulteriore elemento su cui far leva.

Consiste nella possibilità per i nuovi soci-lavoratori di ottenere, laddove ne ricorrano le condizioni, **l'anticipo in un'unica soluzione – non solo**

## **dell'indennità di mobilità – ma anche delle indennità ASpl e mini-ASpl spettanti e non ancora percepite.**

Si tratta di un indispensabile completamento di quanto contenuto nel testo originario del decreto-legge, a maggior ragione se si considera che l'indennità di mobilità, ai sensi della legge 92/2012, è già destinata alla soppressione nei prossimi anni (dal 2017).

Si ricorda che la disciplina di riferimento per l'anticipo in unica soluzione delle indennità ASpl e mini-ASpl spettanti e non ancora percepite è rappresentata dall'art. 2, comma 19, della legge 92/2012, cui ha fatto seguito il decreto interministeriale di attuazione del 29 marzo 2013.

Inoltre, l'INPS con la sua circolare n. 145 del 9 ottobre 2013 ha fornito le istruzioni operative per presentare la relativa domanda e beneficiare di tale possibilità.

## **ARTICOLO 14 – Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare.**

La seconda modifica apportata in sede di conversione riguarda una completa riscrittura dell'**articolo 14**.

In termini di differenze rispetto al testo originario del decreto-legge si segnalano le seguenti novità:

- **comma 1, lettera b):** è confermato l'aumento al 30% delle sanzioni amministrative relative **all'impiego dei lavoratori in nero**, per cui si esclude la procedura di diffida, e delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro irregolare o gravi e reiterate violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Tuttavia, **la nuova formulazione "sana" una**

## **dimenticanza contenuta nel testo originario**

del decreto-legge vale a dire che **l'aumento del 30%** delle somme aggiuntive da versare per gravi e reiterate violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro **si applica ANCHE se le mancanze sono riscontrate dagli organi di vigilanza delle ASL** e non dagli ispettori del lavoro (come riferimento di legge viene, infatti, aggiunto l'articolo 14, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 81/2008 TU sicurezza lavoro);

- **comma 1, lettera c):** le **sanzioni amministrative** legate al superamento della durata massima dell'orario settimanale di lavoro e alla mancata fruizione dei riposi giornalieri e settimanali, che il testo originario del decreto-legge **aveva decuplicato, ora sono soltanto raddoppiate;**
- **l'eliminazione del comma 1, lettera d),** che prevedeva una sorta di preventiva approvazione in capo al Ministero del Lavoro e alle DTL della programmazione dell'attività ispettiva condotta dagli Istituti previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL) sia a livello centrale che territoriale.

Inoltre, dobbiamo ricordare che, sulle decorrenze il Ministero del Lavoro aveva subito dato delle prime istruzioni dopo l'approvazione del decreto-legge con la sua Lettera Circolare datata 27 dicembre.

Sarebbe auspicabile un nuovo intervento del Ministero visto che, la **successiva riformulazione dell'articolo, intervenendo anche su questo fronte e sovrapponendosi alle indicazioni ministeriali potrebbe far emergere qualche perplessità.**

**lavoro**

Ad oggi, in base alla norma, risulta la seguente situazione:

- per le **violazioni in materia di durata dell'orario di lavoro e riposi giornalieri/settimanali**:
  - se sono poste in essere prima del 24 dicembre 2013, data dell'entrata in vigore del decreto-legge vale la disciplina sanzionatoria previgente (orientamento già assunto dal Ministero);
  - se sono poste in essere dal 24 dicembre 2013, si applica la nuova disciplina. Rispetto a questo punto il Ministero aveva ragionevolmente raccomandato/invitato gli ispettori a notificare i relativi verbali dopo la conversione in legge del D.L. per poter determinare con certezza i relativi importi sanzionatori che, come detto, non sono più decuplicati ma solo duplicati;

- nulla si dice rispetto all'entrata in vigore dell'aumento del 30% previsto dal comma 1, lettera b). Nel silenzio del Legislatore dovrebbero rimanere valide le indicazioni ministeriali;
- per gli importi da versare in caso di sospensione dell'attività imprenditoriale - in quanto mere **"somme aggiuntive"** - le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle richieste di revoca effettuate dal 24 dicembre 2013, anche se riferite a condotte registrate prima di tale data. Tuttavia, coerentemente con le modifiche apportate in sede di conversione, se la mancanza è stata accertata dagli organi di vigilanza delle ASL l'aumento decorre solo per le richieste di revoca effettuate dal 22 febbraio 2014;
- per le **violazioni in materia**

**di lavoro "nero"** si applica lo stesso regime transitorio previsto per le violazioni in materia di durata dell'orario di lavoro e riposi giornalieri/settimanali, con la data del 24 dicembre 2013 che funge da spartiacque rispetto alle modifiche introdotte;

- rispetto alla **MAXISANZIONE PER LAVORO "NERO"** viene invece espressamente chiarito che la procedura di diffida resta valida per le violazioni commesse fino all'entrata in vigore della legge in oggetto, vale a dire prima del 22 febbraio 2014 (in base alla nota ministeriale rimaneva valida per le violazioni commesse fino al 24 dicembre 2013).

Nella tabella che segue, riportiamo in **neretto solo le modifiche intervenute dopo il passaggio parlamentare.**

**lavoro**

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	VECCHIA SANZIONE	NUOVA SANZIONE
Impiego di lavoratori in nero (escluso lavoro domestico)	Da 1.500 a 12.000 euro per ogni lavoratore	Da 1.950 a 15.600 euro per ogni lavoratore
	150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo	195 euro per ogni giornata di lavoro effettivo
Impiego di lavoratori in nero (escluso lavoro domestico) qualora il lavoratore risulti regolarmente occupato in un periodo successivo	Da 1.000 a 8.000 euro per ogni lavoratore	Da 1.300 a 10.400 euro per ogni lavoratore
	30 euro per ogni giornata di lavoro effettivo	39 euro per ogni giornata di lavoro effettivo
Sospensione dell'attività imprenditoriale	Somma aggiuntiva di 1.500 euro in caso di lavoro irregolare	Somma aggiuntiva di 1.950 euro in caso di lavoro irregolare
	Somma aggiuntiva di 2.500 euro in caso gravi e reiterate violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ( <b>anche se la mancanza viene rilevata dagli organi di vigilanza delle ASL</b> )	Somma aggiuntiva di 3.250 euro in caso gravi e reiterate violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ( <b>anche se la mancanza viene rilevata dagli organi di vigilanza delle ASL</b> )
Durata massima settimanale dell'orario di lavoro	Sanzione amministrativa da 100 euro a 700 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione	Sanzione amministrativa da <b>200</b> euro a <b>1.400</b> euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione
	Se riferita a + di 5 lavoratori o ad almeno 3 periodi da 400 e 1.500 euro	Se riferita a + di 5 lavoratori o ad almeno 3 periodi da <b>800</b> e <b>3.000</b> euro
	Se riferita a + di 10 lavoratori o ad almeno 5 periodi da 1.000 e 5.000 euro (non ammesso pagamento in misura ridotta)	Se riferita a + di 10 lavoratori o ad almeno 5 periodi da <b>2.000</b> e <b>10.000</b> euro (non ammesso pagamento in misura ridotta)
Durata riposi giornalieri Durata riposi settimanali	Sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro	Sanzione amministrativa da <b>100</b> euro a <b>300</b> euro
	Se riferita a + di 5 lavoratori o ad almeno 3 periodi di 24 ore da 300 e 1.000 euro	Se riferita a + di 5 lavoratori o ad almeno 3 periodi di 24 ore da <b>600</b> e <b>2.000</b> euro
	Se riferita a + di 10 lavoratori o ad almeno 5 periodi di 24 ore da 900 e 1.500 euro (non ammesso pagamento in misura ridotta)	Se riferita a + di 10 lavoratori o ad almeno 5 periodi di 24 ore da <b>1.800</b> e <b>3.000</b> euro (non ammesso pagamento in misura ridotta)

# CONTRIBUZIONE ASPI PER I SOCI LAVORATORI

Con la circolare **n. 15 del 29 gennaio 2014** l'INPS offre un quadro riassuntivo delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro.

Il punto più urgente è il **paragrafo 1.7**, nel quale l'Istituto legittima **anche per il 2014** le imprese interessate dal **percorso di gradualità previsto dall'art. 2, comma 27, della legge 92/2012**, a versare una **contribuzione ASpl ridotta pari complessivamente allo 0,64%**: 0,52% per aliquota ASpl e 0,12% per il fondo interprofessionale.

Si ricorda che tale contribuzione è il frutto dell'**applicazione per il 2° anno** (e quindi **0,26% + 0,26% per aliquota ASpl e 0,06%+ 0,06% per il fondo interprofessionale**) del suddetto percorso di riallineamento previsto dalla legge Fornero che, tuttavia, demanda ogni anno ad un decreto ministeriale la sua effettiva applicazione.

Infatti, l'INPS ammette comunque il versamento della **contribuzione ridotta IN ATTESA DEL DECRETO MINISTERIALE**, specificando che **qualora lo stesso non fosse emanato, potrà eventualmente richiedere la contribuzione intera** (senza applicare la gradualità).

Ricordiamo che nel **2013 la misura era stata attuata con il decreto interministeriale del 25 gennaio 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 113 del 16 maggio 2013)**, che, in linea con la normativa, aveva contestualmente provveduto a rideterminare in misura proporzionale rispetto ad una ridotta contribuzione le relative prestazioni ASpl e mini-ASpl (si rimanda alle nostre circolari del 2013: n. 26 del 14 maggio - prot. n. 2243; n.

28 del 21 maggio - prot. n. 2366; n. 54 del 10 ottobre, prot. n. 4433).

Per completezza d'informazione si ricorda che il **percorso di allineamento** della contribuzione ASpl riguarda:

- i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602/1970, con rapporto di lavoro di tipo subordinato;
- il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro di tipo subordinato.

La circolare dell'INPS contiene al suo interno **ulteriori novità** rispetto all'anno precedente su cui l'Istituto rimanda, laddove necessario, a successive indicazioni.

**Par. 2.1:** l'INPS richiama quanto disposto dall'art. 1, comma 135, della legge 147/2013, circa una **restituzione integrale** (e non limitata a 6 mesi) della contribuzione **addizionale ASpl** pari all'1,4% per un contratto a tempo determinato in caso di sua trasformazione a tempo indeterminato; sulle modalità di recupero del contributo si conferma la prassi in uso.

**Par. 2.3:** si ricordano gli **incentivi all'occupazione in favore dei servizi di call-center**, di cui all'art. 1, comma 22 della legge 147/2013, per la cui operatività dovrà essere emanato apposito decreto interministeriale e su cui saranno quindi offerte successive istruzioni.

**Par. 3:** sono riprese le disposizioni offerte dalla legge 147/2013 (art. 1, commi 183, 184 e 186) relativamente al finanziamento della **CIG** in deroga nel **settore pesca** (30 milioni per il 2014), alla proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività e ai contratti di solidarietà (rispetto ai quali l'Istituto offre anche specifiche istruzioni ai datori di lavoro per compilare il flusso UniEmens).

**Par. 4.1:** la circolare cita le novità introdotte dalla legge 147/2013 (art. 1, comma 185), in materia di **fondi di solidarietà bilaterali**; l'INPS ricorda la fissazione a partire dal 1° gennaio 2014 dell'aliquota di finanziamento del fondo residuale nella misura dello 0,5%, segnalando che sull'intera materia saranno fornite successive specifiche istruzioni.

**Par. 4.2:** nel richiamare l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 dei nuovi regolamenti comunitari sugli aiuti minori "de minimis", l'INPS si sofferma su alcune novità introdotte, tra cui in particolare l'elevazione del massimale di aiuto concedibile per le imprese del **settore agricolo** da 7.500 euro a 15 mila euro (a titolo di esempio, disciplina applicabile sia per gli incentivi legati all'assunzione di apprendisti per imprese fino a 9 addetti sia per quelli riconosciuti a datori di lavoro che, senza limiti di dimensioni, assumono soggetti beneficiari dell'ASpl); la circolare precisa che anche questa materia sarà oggetto di successivi chiarimenti da parte dell'Istituto.

**Par. 6.1:** rispetto al tema della **de-contribuzione**, vale a dire dello sgravio contributivo sulle **erogazioni previste dalla contrattazione di II° livello**, l'INPS specifica che bisognerà attendere l'emanazione del relativo decreto attuativo (e le successive istruzioni dell'Istituto). Ai sensi di quanto disposto da ultimo con la legge 124/2013 (art. 10, comma 2), tale decreto va emanato entro il prossimo mese di febbraio. Si ricorda che per il 2014 sul capitolo decontribuzione sono ad oggi destinate risorse pari a 607 milioni di euro (dei 650 milioni stabiliti a regime dall'art. 4, comma 28, della legge Fornero, bisogna infatti detrarre 43 milioni che la legge di stabilità 2013 ha destinato per il ripristino delle ricongiunzioni pensionistiche non onerose).

lavoro

# INAIL - RINVIO AUTOLIQUIDAZIONE 2014

**Il differimento al 16 maggio 2014 del pagamento dei premi e contributi INAIL - cd. autoliquidazione - è stato normativamente disciplinato dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 4/2014.**

Rispetto all'operatività di questo intervento che, come noto, è stato inserito nella legge di stabilità 2014 **quale misura di riduzione del costo del lavoro**, ricordiamo che si dovrà attendere l'emanazione di uno specifico DM Lavoro-Economia su proposta dell'Istituto stesso.

Nelle more, **l'INAIL ha offerto sue istruzioni operative** attraverso due distinte note datate rispettivamente **23 gennaio e 3 febbraio 2014.**

Nel merito, è stato previsto che per la prossima autoliquidazione il differimento al 16 maggio 2014 rileva **sia per il pagamento in un'unica soluzione che per il pagamento delle prime due rate**, nonché per la **presentazione telematica delle retribuzioni 2013.**

In base alla norma, sono **posticipati al 16 maggio 2014 ANCHE i pagamenti dei premi speciali NON soggetti ad**

**autoliquidazione, con date di scadenza antecedenti al prossimo 16 maggio.**

Si tratta, come espressamente chiarito dall'INAIL, dei premi speciali anticipati - con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014 - relativi ad alcune categorie di soggetti tra cui, rientrano i **premi speciali per i pescatori e i premi speciali unitari per i soci lavoratori delle imprese cooperative di facchinaggio.**

Rispetto a questi ultimi soggetti, è **posticipato sempre al 16 maggio 2014 anche il termine in precedenza previsto (30 aprile p.v.) per l'invio telematico degli elenchi che si riferiscono alla regolazione del primo trimestre.**

L'INAIL nella sua seconda nota del 3 febbraio 2014 illustra, inoltre, tutta una serie di ulteriori fattispecie, tra cui registriamo in particolare:

- la **proroga al 16 maggio 2014 per trasmettere l'autocertificazione per la riduzione del premio dell'11,50% per il settore edile** (lettera A);
- l'indicazione delle **scadenze per procedere all'autoliquidazione e presentare le dichiarazioni retributi-**

**ve in caso di cessazione dell'attività** con termini variabili in funzione di quando si realizza la cessazione stessa (lettera C);

- il differimento al 16 maggio 2014 anche del termine per l'eventuale trasmissione delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2014 (lettera D);
- la **validità del termine del 16 maggio 2014 per l'autoliquidazione anche con riferimento a quei datori di lavoro che hanno iniziato ad operare tra il 10 dicembre e il 31 dicembre 2013** (lettera H).

In ultimo l'Istituto precisa che le **nuove basi di calcolo dei premi 2013/2014 saranno - ovviamente - predisposte dopo l'emanazione del decreto interministeriale** al quale l'art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha attribuito il compito di definire i **criteri** per l'applicazione della riduzione. Analogamente, anche la Guida all'autoliquidazione sarà pubblicata solo successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui sopra.

**lavoro**

# MODELLO 231: LA SOSTANZA VINCE SULLA FORMA

## La Cassazione nega l'efficacia di un Modello 231 "copia/incolla"

Molte cooperative stanno cercando di conformarsi alle disposizioni del Decreto legislativo 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa della Società, ma purtroppo esiste ancora parecchia confusione su questo tema, in particolare relativamente alle caratteristiche che dovrebbe avere il Modello organizzativo e sul tipo di attività richiesto all'Organismo di Vigilanza. Tutto ciò rende difficoltoso orientarsi in un mercato che offre numerose soluzioni ma che raramente ne declina i contenuti sostanziali. L'intento di questo articolo è di fare un po' di chiarezza in modo da aiutare la cooperativa a prendere delle decisioni più consapevoli.

### COSA DICE LA NORMA

Il grande cambiamento introdotto dal decreto legislativo 231 dell'8 giugno 2001 si sostanzia nel sottoporre la Società a responsabilità amministrativa nel caso di commissione di una determinata fattispecie di reati da parte di soggetti apicali o da suoi diretti sottoposti. Se quindi prima del decreto la responsabilità penale era solo personale e in capo a colui che commetteva il reato, ora a questo tipo di responsabilità, si aggiunge quella della Società.

Il Decreto prevede che la società possa però sottrarsi a questa responsabilità (tecnicamente si parla di condizione esimente per la Società) e quindi non essere colpita dalle sanzioni previste, se ha:

- adottato e attuato un Modello organizzativo idoneo a individuare e prevenire i reati;
- istituito un Organismo di Vigilanza, che sia operativo, indipendente, professionale e che monitori e controlli l'adeguatezza del modello;

- provato la diligenza dell'Organismo di Vigilanza e dei soggetti incaricati della gestione e del controllo.

Risulta evidente come l'adozione di tale Modello e la nomina dell'Organismo di Vigilanza, sebbene non sia obbligatoria, sia una forma di tutela per l'azienda e i suoi dipendenti.

Possiamo affermare che il Decreto Legislativo 231 debba essere concepito, oltre che come un sistema che contrasta la violazione di norme (con conseguenti pesantissime sanzioni), come una concreta opportunità di coinvolgimento, sensibilizzazione e responsabilizzazione di tutto il personale sui temi del controllo e dell'etica nel business, in grado di salvaguardare il patrimonio della società dalle eventuali sanzioni previste dal decreto.

### SOLUZIONE FORMALE O SOSTANZIALE?

Dopo aver compreso i confini normativi entro i quali ci si deve collocare, è necessario analizzare più in concreto in cosa consiste il modello organizzativo: si tratta solo di una procedura amministrativa, di una serie di documenti cartacei, di una scatola vuota, o di un insieme di procedure, protocolli, regole, con caratteristiche ben precise e qualificanti per ogni realtà aziendale?

La risposta viene data molto chiaramente dalla Corte di Cassazione che, con una recente sentenza (gennaio 2014), non ha considerato esimente un Modello organizzativo adottato dalla società, che formalmente era completo in tutte le sue parti, ma sostanzialmente non era applicato. La chiave di volta sta nel constatare che non è condizione sufficiente l'esistenza di tale modello

per esimere la Società dalla responsabilità. Condizione necessaria è quella di implementare un modello costruito e modellato su misura per ogni singola realtà. Sarà necessario quindi svolgere una serie di valutazioni e analisi per identificare gli schemi organizzativi e i protocolli a mitigazione del rischio più adeguati per la realtà specifica.

La Cassazione sottolinea nella sentenza proprio questo aspetto, andando ad analizzare l'efficacia del modello. Nella fattispecie, il reato in questione è quello di agiotaggio (un comunicato stampa emesso dalla società ha diffuso notizie false e tendenziose con l'obiettivo di condizionare la quotazione di borsa del titolo). La Cassazione è andata a verificare se all'Organismo di Vigilanza veniva sottoposta la versione definitiva dei comunicati e se questi erano verificati conformi ai dati di bilancio, affermando che la mancanza di tale verifica, riscontrata, non faceva che rendere il controllo di tale organo un "mero simulacro".

Il segnale della Cassazione è un segnale forte e ci aiuta a capire come bisogna cercare di evitare di implementare un modello standardizzato, solo formale, così come adottare un Codice Etico che si traduca solo in belle parole. Bisogna puntare alla sostanza: a una conoscenza approfondita della propria realtà e dei propri processi, al coinvolgimento di tutta l'organizzazione in questo cambiamento, a una coerenza tra il modello e le procedure specifiche della Società, a un'adeguata formazione del personale, all'introduzione di canali di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza, alla creazione di un clima organizzativo orientato alla legalità.

## QUALI PASSI INTRAPRENDERE?

Per implementare un adeguato modello 231 sono quindi necessari una serie di analisi e azioni qui brevemente riassunte:

- Effettuare l'analisi dell'Assetto Organizzativo (capire gli attori e che cosa fanno);
- Capire e analizzare i processi tipici della Società (identificare una sequenza di attività che produce un prodotto o un servizio per un cliente esterno o interno all'azienda, e capire come le persone, le informazioni e le risorse materiali lavorano e interagiscono per fornire valore al cliente finale);
- Analizzare i rischi aziendali e osservare come e quanto il Sistema di Controllo Interno della Società sia in grado di mitigare questi rischi;
- Correlare tali rischi ai reati individuati dal decreto e valutare la gravità del potenziale comportamento scorretto, la frequenza di esposizione al rischio e la tracciabilità da parte dell'Organizzazione dei protocolli previsti dal sistema di controllo interno;

- Infine individuare le azioni correttive e i possibili miglioramenti per ciascun rischio/reato finalizzate a ridurre l'esposizione al rischio della Società.

Oltre alla implementazione del Modello, risulta fondamentale l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, il quale non deve essere un organo di facciata ma deve essere il garante dell'adeguatezza, dell'effettività e dell'aggiornamento del Modello. Esso deve riunirsi con scadenza regolare e deve continuamente analizzare il contenuto dei flussi informativi ricevuti da soggetti specificatamente incaricati, valutare se e quali controlli attivare e infine relazionare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Dopo questa sintetica descrizione delle macro-fasi richieste per una corretta implementazione del Modello 231, è facile capire come per ogni singola realtà sia richiesto un lavoro approfondito e personalizzato: lavoro che può apportare benefici rilevanti alla Società in termini di analisi dei rischi e controllo di gestione ma soprattutto lavoro che rappresenta la condizione unica e necessaria per poter rientrare nella condi-

zione esimente prevista dal Decreto, come chiaramente ha sentenziato la Corte di Cassazione. Lavoro che necessariamente comporta un discreto sforzo economico perché richiede diverse giornate di lavoro da parte di consulenti specialisti.

Con ciò non si vuole affermare che un intervento costoso è automaticamente di qualità, ma si pensi solo al tempo richiesto per effettuare le interviste con le funzioni apicali, utili a mappare i processi della società; all'incrocio dei processi con i reati previsti; alla stima del rischio reato (sulla base di elementi soggettivi e oggettivi); all'individuazione dei sistemi di controllo esistenti ed eventualmente dei nuovi protocolli suggeriti a mitigazione del rischio; all'analisi dei flussi informativi. Certamente un intervento di poche centinaia di euro (che corrisponde a due/tre giornate di lavoro) non garantisce l'implementazione di un modello con le caratteristiche descritte (e quindi di natura esimente) poiché risulta impossibile, in così breve tempo, effettuare tutte le fasi del lavoro necessarie.

**Gianangelo Monchieri**

organizz.  
aziendale

## CRITERI MINIMI AMBIENTALI

È stata pubblicata sulla GU n. 58 dell' 11.3.2014 il decreto del Ministero dell'Ambiente, che contiene un set di criteri minimi ambientali a cui le committenze pubbliche devono far riferimento per gli acquisti di beni e servizi per due specifici servizi: l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed il servizio di fornitura e ritiro di cartucce toner e a getto d'inchiostro.

# SABATINI BIS

Da lunedì 31 marzo è possibile presentare le domande a fronte della "Sabatini bis", introdotta dall'articolo 2 del DI 69/2013.

Tali domande, da redigere sul modulo disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), sono da inoltrare, alle banche o alle Società di leasing che aderiscono, o meglio aderiranno, alla Convenzione conclusa fra MISE - ABI - CDP. Infatti, alla data del 24 marzo scorso, tre Istituti hanno sottoscritto tale Accordo; la lista delle banche che aderiscono e aderiranno alla Convenzione è riportata sul sito della Cassa Depositi e Prestiti.

La domanda consiste in un file PDF, composto da 8 sezioni; la numero 6 riguarda la dimensione di impresa, da redigere in base a quanto contenuto nel DM 18 aprile 2005.

L'istanza dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa propo-

nente o da un suo procuratore e inoltrata via PEC alle banche e agli intermediari finanziari, con gli allegati richiesti.

Con la stessa domanda, la cooperativa chiederà il finanziamento alla Banca (o il leasing finanziario) ed il relativo contributo in conto interessi. Si ricorda, inoltre, che la procedura di accesso alle agevolazioni è a sportello, nel senso che le imprese beneficiarie potranno godere delle agevolazioni sino ad esaurimento delle stesse.

Sarà fondamentale presentare le richieste nel modo più tempestivo possibile, successivamente alle ore 9.00 del 31 marzo 2014. Sussiste il rischio, infatti, dell'esaurimento delle risorse, a fronte di una crescente adesione delle singole banche alla Convenzione prima citata.

Si rammenta, inoltre, che la durata massima del finanziamento non può superare i cinque anni, comprensivi del periodo di preammor-

tamento (o prelocazione), che non potrà essere superiore a 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

L'investimento dovrà essere avviato dopo la data di presentazione della domanda, con l'eccezione dei programmi di spesa relativi al settore agricolo, che potranno essere intrapresi solo a seguito del provvedimento di concessione del concorso agli interessi. Per data di avvio, si intende la data del primo documento di spesa ammissibile.

Da notare, che il contributo in conto interessi potrà essere erogato solo a chiusura del programma d'investimento.

Infine, oltre al contributo in conto interessi erogato dal Ministero secondo la tempistica contenuta nel Decreto di concessione, le imprese potranno beneficiare anche dell'intervento del Fondo di garanzia nella misura dell'80% del finanziamento e con priorità di accesso.

# DIRETTIVE EUROPEE PER APPALTI E CONCESSIONI

Il 15 gennaio 2014 il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva la riforma della disciplina europea sugli appalti pubblici emanando le tre direttive COM(2011)896, COM(2011)895 e COM(2011)897.

Le prime due direttive attengono ai vigenti indirizzi in materia di appalti pubblici nei settori ordinari (2004/17/CE) e speciali (2004/18/CE), mentre la terza direttiva inserisce per la prima volta nell'ordinamento europeo la regolamentazione dei contratti di concessione.

Per quanto attiene al percorso di recepimento si segnala che, a seguito della pubblicazione delle nuove regole nella Gazzetta Ufficiale della U.E., inizierà a decorrere il termine di 24 mesi per il recepimento da parte degli Stati membri.

Di seguito si riporta una breve descrizione degli indirizzi di carattere generale e degli aspetti di interesse per il sistema cooperativo.

## Gli obiettivi ed i principi

La considerazione degli aspetti sociali ed ambientali è un contenuto rilevante negli affidamenti e nelle concessioni di servizi delle pubbliche amministrazioni. Questa disposizione segna un passaggio culturale importante orientato a favorire un'innovazione sociale e a rimodellare il mercato valorizzando i soggetti in grado di proporre i migliori prodotti e servizi creando nello stesso tempo benefici sociali per la collettività.

Per quanto una parte consistente dei contenuti della riforma esprima una continuità con la disciplina previgente, rimanendo invariati i principi di tutela della concorrenza, di pro-

mozione delle libertà di circolazione sul mercato interno, di parità di trattamento e non discriminazione tra le imprese, oltre che i criteri di proporzionalità e trasparenza dell'azione amministrativa, le direttive in oggetto riconoscono esplicitamente la strategia Europa 2020 e l'obiettivo di promuovere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva sul mercato interno, adattando la disciplina dei contratti pubblici ad obiettivi sociali e di interesse pubblico.

Questo si concretizza sostanzialmente mediante:

- il tentativo di controllare maggiormente la spesa pubblica;
- il perseguimento di un maggior coinvolgimento delle PMI nelle procedure di evidenza pubblica;
- l'incremento della discrezionalità per il raggiungimento e/o il consolidamento di finalità di rilevanza sociale.

## Le regole sugli appalti e le cooperative

### Art. 20 – Appalti riservati

Il nuovo testo della Direttiva recita: "gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

L'avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo".

Con questa norma, che recepisce un emendamento proposto dall'Ufficio di Bruxelles di Confcooperative, si riconosce l'importanza dei laboratori protetti e delle imprese che si propongono l'integrazione lavorativa e sociale delle persone disabili o svantaggiate.

Per attuare questo obiettivo le direttive europee consentono di riservare gli appalti e le concessioni agli operatori economici citati quando i lavoratori disabili o svantaggiati impiegati rappresentino almeno il 30% del totale.

Si tratta di una modifica rispetto alla formulazione precedente, perché consente alla pubblica amministrazione di riservare gli appalti abbassando dal 50% (soglia previgente) al 30% la percentuale dei lavoratori disabili o svantaggiati richiesti al laboratorio protetto ed agli operatori economici e, nello stesso tempo, valorizzando l'impiego non soltanto dei lavoratori disabili, ma anche delle persone svantaggiate e gravate da condizioni di esclusione sociale.

Inoltre l'inserimento di questa previsione anche nella direttiva concessioni potrebbe contribuire a chiarire i dubbi sollevati da alcune sentenze riguardo all'applicazione degli affidamenti ex articolo 5 della 381/1991 ai servizi pubblici locali.

## Regimi specifici per i servizi sociali e sanitari

Cambia il quadro di riferimento per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi sociali mediante il riconoscimento della specificità degli stessi e

organizz.  
aziendale

della piena autonomia degli Stati membri rispetto alla scelta dei sistemi organizzativi per la loro gestione autonoma e diretta o esternalizzata. Tale orientamento si esplicita mediante diverse disposizioni:

- l'innalzamento della nuova soglia di rilevanza comunitaria per i servizi sanitari e sociali, di istruzione, di assistenza e di cultura a 750.000 euro (anziché i precedenti 130.000 euro), previsto dall'articolo 4 della direttiva appalti. Servizi alla persona con valori al di sotto di questa soglia non saranno, in genere, di alcun interesse per i prestatori di altri Stati membri, permanendo l'obbligo della pubblicizzazione a livello europeo soltanto per gli affidamenti di importo superiore;
- gli Stati membri possono prevedere che la scelta del prestatore avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il quale, secondo l'articolo 67 della stessa direttiva, permette di valutare il rapporto qualità/prezzo tenendo conto degli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'appalto pubblico in questione, tra i quali possono rientrare, tra gli altri: le caratteristiche funzionali, l'accessibilità, le caratteristiche ambientali e innovative, l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
- la partecipazione alle procedure d'appalto per alcuni servizi nei settori sanitario e sociale può essere riservata alle organizzazioni basate sull'azionariato dei dipendenti o sulla loro partecipazione attiva al governo societario e alle organizzazioni esistenti, quali le cooperative, per l'erogazione di

tali servizi agli utenti finali.

Per godere della riserva l'organizzazione deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- il suo obiettivo deve essere il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi sanitari e sociali;
- i profitti devono essere reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione e, se sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;
- le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che eseguono l'appalto devono essere basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedere la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati.

### Provvedimenti a favore delle PMI

Di significativo interesse sono le misure destinate a promuovere la partecipazione delle PMI alle gare per l'aggiudicazione di contratti d'appalto o di concessione, dato che una quota consistente di cooperative e imprese sociali presenti nel contesto europeo sono di piccola o media dimensione.

Perciò la nuova disciplina europea rimanda ai contenuti del Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, che fornisce indicazioni sulle modalità con le quali le amministrazioni possono applicare la normativa sugli appalti pubblici favorendo la partecipazione delle PMI, ad esempio mediante la suddivisione degli appalti in lotti (art. 46).

Sempre con queste finalità si prevedono soluzioni per il pagamento di-

retto dei subappaltatori. Si dispone inoltre che i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria siano corrispondenti e proporzionali all'oggetto dell'appalto, così da non ostacolare in maniera ingiustificata la partecipazione alle gare da parte delle PMI (artt. 56 e ss.).

### Documento di gara unico

Come si diceva un ruolo importante nelle nuove direttive è attribuito anche alle misure di razionalizzazione e semplificazione amministrativa delle procedure di appalto. In quest'ottica viene introdotto il documento di gara unico europeo che le amministrazioni aggiudicatrici devono accettare al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte. Si tratta di un'autodichiarazione aggiornata, fornita in forma elettronica e predisposta mediante modello uniforme, valida quale prova documentale preliminare al pari dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o da terzi, volta a certificare che sull'operatore economico in questione non grava alcun motivo di esclusione e la conformità ai criteri di selezione previsti dalla normativa.

L'amministrazione aggiudicatrice è ovviamente obbligata a richiedere agli offerenti tutti i documenti complementari o parte di essi nel momento in cui ha deciso di aggiudicare l'appalto e prima della formale aggiudicazione dello stesso (art. 59).

L'introduzione di questa novità dovrebbe ridurre gli oneri burocratici di partecipazione alle procedure di appalto che gravano soprattutto sulle PMI.

**Massimo Olivari**

organizz.  
aziendale

# LEGGE DI STABILITÀ 2014 "COOPERATIVE DI ABITAZIONE"

## TASSAZIONE IMMOBILIARE

Per quanto concerne il riordino della tassazione immobiliare, la legge di Stabilità 2014 istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: da una parte, l'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali; dall'altra, l'erogazione di servizi comunali, articolato in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per mille.

Il provvedimento in esame disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES, che viene contestualmente abrogata.

Inoltre viene introdotto il tributo per i servizi indivisibili comunali (TASI), destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti all'intera collettività; soggetto passivo è il possessore o il detentore dell'immobile e la base imponibile è il valore dell'immobile rilevante ai fini IMU. La TASI avrà un'aliquota base dell'1 per mille, che potrà essere azzerata o modificata dai Comuni. Tale aliquota, al netto di quella di base, sommata a quella dell'IMU, dovrà comunque es-

sere contenuta entro un tetto massimo, ovvero all'aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l'IMU (10,6 per mille o aliquote inferiori secondo la tipologia d'immobile). Per il solo 2014 l'aliquota massima sulla abitazioni principali non potrà superare il 2,5 per mille. Il comune disciplina riduzioni ed esenzioni in specifiche ipotesi determinate dalla norma primaria, nonché ripartisce il tributo tra detentore dell'immobile e titolare di diritto reale su di esso.

La legge individua la disciplina generale dell'Imposta unica comunale (IUC), demandandone l'applicazione al comune con regolamento. Per quanto riguarda la TARI, il regolamento deve disciplinare tra l'altro, i criteri di determinazioni delle tariffe e le eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE. Il Consiglio dei Ministri ha, infatti, di recente approvato il nuovo ISEE, Indicatore della situazione economica equivalente, che fissa i requisiti reddituali e patrimoniali delle famiglie per accedere alle prestazioni sociali agevolate: asili nido, assegni di maternità, disabilità, bollette della luce, bonus sui canoni telefonici, mense scolastiche, tasse universitarie e libri di testo. Nel nuovo indice peseranno di più la casa e il patrimonio. Sarà infatti considerato il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU mentre sarà ridotta la franchigia della componente mobiliare. Solo una parte dei dati sarà autocertificata, mentre i dati fiscali più importanti come il reddito complessivo e quelli relativi alle prestazioni ricevute dal-

l'Inps saranno compilati direttamente dalla Pubblica Amministrazione. In merito alla TARI, il comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Anche per la TASI sono previste le medesime ipotesi di riduzioni ed esenzioni, con la sola aggiunta di quella relativa alle "superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa". Riguardo alla TASI, il regolamento disciplina, oltre alle riduzioni, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; si introducono inoltre una serie di sanzioni in caso di mancata collaborazione, omissione di versamento, infedele dichiarazione e così via.

Viene conseguentemente modificata la disciplina IMU che, dal 2014, non si applicherà all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate ex lege. L'imposta rimarrà applicabile sugli immobili cosiddetti "di lusso" adibiti ad abitazione (categorie A/1, A/8 e A/9), con il regi-

settori

me agevolato attualmente previsto per l'abitazione principale, caratterizzato da aliquota ridotta e detrazione. Di particolare rilievo il comma 505 con il quale si conferma la piena parificazione alla prima casa delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché dei fabbricati di civile abitazione destinati ad "alloggi sociali" di cui al D.M. 22-4-2008. L'IMU dovuta sugli immobili strumentali viene resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30 per cento per il 2014 e, successivamente, la quota deducibile a regime sarà del 20 per cento. Inoltre, si assoggetta a IRPEF per il 50 per cento il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati. Sono, poi, introdotte specifiche disposizioni per la dichiarazione ed il versamento dell'IMU da parte degli enti non commerciali.

Con il comma 478-bis viene differito al 24 gennaio 2014 il versamento della così detta "mini IMU" nei comuni che abbiano deliberato maggiorazioni rispetto all'aliquota media di cui all'art.1, comma 5, del D.L. 30-11-2013, n. 133 nonché il versamento della maggiorazione standard TARES (D.L. n. 201/2014).

Il provvedimento interviene inoltre in materia di IMU e di finanziamento dei comuni, con riferimento al Fondo di solidarietà comunale per il quale: viene ridefinita a regime la disciplina di alimentazione e di riparto del fondo tra i comuni, ai fini dell'assegnazione agli enti stessi del gettito IMU, che la legge di stabilità 2013 reca con riferimento ai soli anni 2013 e 2014; ne viene stabilita la dotazione annuale, quantificando la quota dell'imposta municipale propria che in esso confluisce a decorrere dal

2014; inoltre, per l'anno 2014 si assegnano a detto Fondo ulteriori 500 milioni di euro, finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione.

### ACQUISTO PRIMA CASA

Un'altra importante novità è quella apportata dal comma 48, lettera c) che rafforza il pacchetto casa inserito dal Governo nel Decreto IMU (DI n. 102/2013). In questa chiave viene istituita una piattaforma di garanzie pubbliche sui mutui e prestiti, nella quale confluiscono fondi vecchi e nuovi.

Tra questi, assume grande importanza il Fondo di garanzia per la prima casa, che con il vecchio decreto incassava 40 milioni tra il 2014 e il 2015. La legge di stabilità lo rifinanzia, in maniera assai robusta, con 200 milioni di euro all'anno tra il 2014 e il 2016, "per la concessione di garanzie, a prima richiesta, sui mutui ipotecari". La garanzia potrà essere concessa nella misura massima del 50% della quota capitale dei finanziamenti connessi all'acquisto, alle ristrutturazioni, all'accrescimento dell'efficienza energetica, dando priorità alle giovani coppie, ai lavoratori precari con meno di 35 anni, ai nuclei monogenitoriali.

Gli interventi del nuovo Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato come "ultima istanza". E' anche prevista la facoltà per le Regioni e gli altri enti ed organismi pubblici di incrementare la dotazione del Fondo mediante contributi diretti.

Le norme attuative, i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività

della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo sono demandate a uno o più Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con quelli delle Politiche Giovanili e delle Infrastrutture e Trasporti, da emanarsi entro 90 giorni.

### TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI PER LA LOCAZIONE

Con i commi 49 e 50, viene vietato l'uso del contante per pagare i canoni di locazione, al fine di assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative.

Invero, il rilancio della lotta all'evasione passa anche per il contrasto all'uso dei pagamenti in nero nel mercato degli affitti.

Sono esclusi dall'obbligo dei pagamenti "tracciati", quale ne sia l'importo, solo i canoni dovuti per le locazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La tracciabilità del pagamento degli affitti sarà utilizzabile anche ai fini dell'asseverazione dei patti contrattuali per l'accesso alle agevolazioni e alle detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

Per il contrasto all'evasione sugli affitti, sono coinvolti anche i Comuni, che potranno svolgere attività di monitoraggio anche attraverso l'utilizzo del registro di anagrafe condominiale.

### VERSAMENTO DEL PREZZO DELLE VENDITE IMMOBILIARI SUL CONTO "DEDICATO" DEL NOTAIO

Una norma irrazionale, antistorica e dannosa per l'intero settore è quella introdotta dai commi 63, 64, 65, 66 e 67 che impongono al notaio o altro pubblico ufficiale di versare, su apposito conto corrente dedicato, il prezzo pattuito per la vendita dell'immobile o altri corrispettivi, le

settori

somme destinate all'estinzione delle spese condominiali non pagate, oltre alle somme dovute a titolo di onorari, rimborsi spese, contributi, tributi e ogni altra somma.

Tale disposizione non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione, ma trova comunque applicazione in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula dell'atto di quietanza.

Viene precisato che gli importi depositati costituiscono patrimonio separato, sono esclusi dalla successione del notaio e dal suo patrimonio familiare e sono impignorabili.

Il notaio dispone lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo soltanto dopo avere eseguito la registrazione e la pubblicità dell'atto ed avere verificato l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori.

Gli interessi sulla somma depositata, al netto delle spese di gestione del servizio, sono destinati a finanziare i fondi per le piccole e medie imprese. L'operatività delle norme è comunque rinviata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 120 giorni.

Si tratta di un ulteriore balzello a ca-

rico dei cittadini, soci di cooperative e comuni acquirenti di abitazioni oltre che per le stesse cooperative e imprese di costruzione, che dovranno accollarsi oneri aggiuntivi per il trasferimento della proprietà degli alloggi.

Non sussiste neanche un motivo di reale tutela dell'acquirente, poiché la verifica di eventuali formalità pregiudizievoli viene oggi svolta dal notaio on-line contestualmente al rogito e alla registrazione e pubblicità.

#### **ECOBONUS E RISTRUTTURAZIONI 2014**

Con il comma 139 si conferma la proroga degli ecobonus per il risparmio energetico e le ristrutturazioni. In sostanza le detrazioni Irpef ed Ires al 65% per gli interventi di risparmio energetico e per le misure antisismiche vengono prorogate fino al 31 dicembre 2014, mentre per i lavori condominiali la proroga arriva fino al 30 giugno 2015.

Nel contempo sono stati anche prorogati al 50%, fino al 31 dicembre 2014, le detrazioni per i lavori di ristrutturazione e acquisto di arredi. Ad ogni modo, la spesa per gli arredi non può essere superiore a quella

sostenuta per i lavori di ristrutturazione.

#### **CORRISPETTIVO AREE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ**

Con il comma 392, accogliendo una proposta di Federabitazione, d'intesa con il Dipartimento Politico Sindacale di Confcooperative, si è prevista una modifica dell'art. 31, comma 48 della legge n. 448/1998 finalizzata a ridurre il corrispettivo sulle aree dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà da parte dei possessori degli alloggi.

In sostanza, ora tale corrispettivo potrà essere abbattuto dal Comune fino al 50 per cento.

#### **FONDI PER LE POLITICHE ABITATIVE**

Per quanto concerne le tabelle degli stati di previsione, particolare menzione merita la tabella n. 10 relativa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione di oltre 250 Mln di € per le politiche abitative, urbane e territoriali.

settori

# UNA DOMANDA A...

In questo spazio la redazione pubblica i quesiti pervenuti agli uffici tecnici di Confcooperative Brescia e le relative risposte, elaborate dagli esperti, ritenuti di interesse generale.

## Q U E S I T O

**Ci stiamo apprestando alla chiusura del primo bilancio di esercizio della nostra cooperativa. Avremmo bisogno di alcuni chiarimenti in merito ai dati da indicare nei documenti di bilancio per evidenziare la nostra condizione di prevalenza.**

### --- RISPOSTA ---

L'art. 2513 del codice civile impone agli amministratori ed ai sindaci, se presenti, di documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio di esercizio delle società cooperative, fornendo adeguata evidenza delle risultanze dell'attività posta in essere nei confronti dei soci, rispetto al complesso delle attività intraprese nell'esercizio.

Il successivo art. 2545-sexies prevede l'obbligo di riportare separatamente, nel bilancio di esercizio, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Al fine di ottemperare in modo preciso alle prescrizioni di natura codicistica, si rende opportuno, se non necessario, adottare alcuni accorgimenti a livello contabile ed amministrativo, con particolare riferimento al piano dei conti aziendale, da integrare attraverso la previsione di specifici sottoconti destinati ad accogliere, in relazione alle diverse modalità attraverso

so le quali può concretizzarsi il rapporto mutualistico, l'entità dei rapporti economici (costi e/o ricavi) conseguiti grazie agli scambi mutualistici intrattenuti nel periodo nei confronti dei soci, rispetto ai rapporti conseguiti per effetto di scambi intrattenuti con terzi non soci.

La puntuale rilevazione dei dati di cui sopra rende semplice la successiva verifica circa il conseguimento della condizione di prevalenza, che si acquisisce in presenza di attività svolta per almeno il 50% in favore dei soci.

Nel caso in cui le risultanze del conto economico non fossero tali da consentire il conseguimento della condizione di prevalenza, sarà da vagliare con attenzione l'insieme delle deroghe previste dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30/12/2005, provvedimento che, in relazione a particolari settori della cooperazione, ha dettato specifiche indicazioni, ancorate ad elementi anche non necessariamente legati alle risultanze del conto economico di bilancio. Ricorrendo uno dei

regimi derogatori, nell'ambito dell'apposita sezione della nota integrativa sarà esposta la condizione di prevalenza, facendo dunque riferimento non tanto alle mere risultanze del conto economico, quanto invece al conseguimento dei particolari parametri contenuti nel provvedimento di deroga.

Opportune informazioni devono essere fornite, infine, nell'ambito della relazione al bilancio delle cooperative sociali di cui alla L. 381/91, le quali, per quanto previsto dall'art. 111-septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, comunque cooperative a mutualità prevalente. In tal senso, nella nota integrativa pare utile, in primo luogo, operare il richiamo al provvedimento normativo che attribuisce la prevalenza "di diritto", avendo comunque cura di evidenziare l'ammontare economico degli scambi mutualistici intrattenuti con i soci della cooperativa.

**Maurizio Magnavini**

una  
domanda  
a...

# Settore Agricolo: le linee d'indirizzo

La cooperazione agroalimentare vede un'accresciuta attenzione ai temi del benessere e della responsabilità sociale, aumentando la propria attenzione allo sviluppo di sistemi alimentari sostenibili, alla qualità e alla sicurezza del cibo, all'educazione alimentare ed all'innovazione della filiera produttiva. Di seguito si riportano le linee di indirizzo quadriennali approvate dalle Assemblee Congressuali del Settore Agricolo e del Settore Lattiero Caseario Zootecnico.

1) **I valori della cooperazione:** in un periodo storico in cui il principale problema – forse più grave della crisi che sta imperversando – è l'incapacità di dialogo e la conflittualità tra le persone,

riportare nella discussione i principi della cooperazione potrà fungere da stimolo e faro ispiratore per l'attività economica delle nostre cooperative verso i soci imprenditori agricoli.

2) **Formazione della classe dirigente e giovani:** è importante incentivare la formazione degli Amministratori delle nostre imprese cooperative sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, ma è altresì importante formarli sotto il profilo cooperativistico.

I giovani devono essere formati soprattutto come operatori perché avranno il compito di traghettare le nostre imprese in un futuro sempre più incerto e non privo di difficoltà.

3) **Rafforzamento della Filiera Agro-alimentare:** il settore alimentare dovrà sempre più fare i conti con la crescente concorrenza a livello sia nazionale che europeo.

È necessario incentivare i meccanismi (come ad esempio i Distretti Agricoli) che agevolino i rapporti di collaborazione lungo la filiera agroalimentare cooperativa, cogliendo anche le opportunità che metterà a disposizione la nuova Pac ed il nuovo Piano di Sviluppo Rurale.

4) **Nuova PAC e Nuovo Piano di Sviluppo Rurale:** in una situazione di crisi generalizzata capire come sarà possibile investire le risorse messe a disposizione dal-



l'Unione Europea per il comparto agroalimentare sarà importante per informare, consigliare ed assistere le nostre imprese cooperative ed i soci delle stesse. Sarà necessario approfondire nuovi strumenti come i "fondi mutualistici" o "meccanismi di stabilizzazione del reddito".

- 5) **Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale:** le risorse destinate alla diversificazione dell'economia rurale e alla qualità della vita nelle stesse dovranno contribuire alla crescita delle imprese agricole e alla creazione di posti di lavoro. Per incrementare i tassi di attività e di occupazione nell'economia rurale è indispensabile incentivare la crescita, l'occupazione, l'aggregazione e lo sviluppo delle imprese nelle aree svantaggiate. Il turismo, l'artigianato e l'offerta di attività ricreative, possono integrare le tradizionali attività agricole e lo sviluppo di microimprese cooperative nel contesto più ampio dell'economia rurale.
- 6) **L'ambiente e l'agricoltura:** le politiche europee avranno un'attenzione crescente per l'ambiente e ciò potrebbe mettere in difficoltà la pianura padana. Concordando che l'agricoltura diventi sempre più "verde", è necessario che tali processi non mettano a repentaglio le

aziende agricole. Da un lato, infatti, le esigenze di mercato mondiali impongono un costante miglioramento delle performance aziendali, dall'altro la politica impone normative ambientali in contrapposizione.

Sarà necessario portare una seria riflessione all'interno di Fedagri e promuovere lo scambio informativo e di conoscenza rispetto a nuove tecnologie e/o strumenti sostenibili.

- 7) Anche per il prossimo quadriennio si dovrà perseguire l'obiettivo di **dialogare e confrontarsi con i protagonisti ed i rappresentanti della filiera lattiero casearia bresciana, lombarda e nazionale**, al fine di affrontare uniti e compatti le problematiche del mercato lattiero caseario, con particolare riferimento alla seconda rivisitazione del Pacchetto Latte e all'entrata in vigore del nuovo sistema di produzione del latte.

- 8) È necessario ottenere un'efficiente gestione del **Consorzio di Tutela del Formaggio Grana Padano** e del mercato del formaggio che determina il prezzo del latte. Questo obiettivo, che dovrebbe essere condiviso da tutti i produttori di latte, dalle loro rappresentanze e dalle cooperative produttrici di Grana Padano, è spesso in contrasto con quello di altri soggetti

della filiera, industria, intermediari, grossisti e distributori al dettaglio che perseguono altri scopi. E' altresì auspicabile un'unità d'intenti tra i piccoli caseifici e quelli di più grandi dimensioni.

- 9) È indispensabile sviluppare e sostenere le altre denominazioni casearie e tipiche, come quelle delle **zone montane**, vista l'importanza non solo economica, ma soprattutto sociale della cooperazione in aree svantaggiate. E' un dato incontestabile che la cooperazione è l'unica formula societaria in grado di investire in dette aree contribuendo a creare ricchezza per i produttori locali, valorizzare i prodotti tipici, garantire la tutela dell'ambiente. In particolar modo è auspicabile che i caseifici cooperativi di montagna sviluppino progetti comuni.

Vi sono molti altri temi d'interesse che dovranno essere attentamente affrontati dai nuovi Consigli di Settore, come ad esempio: la risposta alla problematica della burocrazia, i rapporti con le altre Organizzazioni Professionali Agricole, i rapporti con la Regione Lombardia, con le Comunità Montane ed i Gruppi di Azione Locale, i rapporti con altri settori della cooperazione, la Rete Cooperativa Brescia Est.

*Giampietro Dossena*

# Federsolidarietà Brescia: le linee d'indirizzo

La cooperazione sociale in questi anni ha evidenziato una significativa espansione sia in campo socio assistenziale, educativo e sociosanitario sia nell'ambito dell'inserimento lavorativo. E' evidente, tuttavia, che il profondo cambiamento che coinvolge il nostro sistema di welfare richiede che la cooperazione sociale si interroghi sul proprio ruolo e sulla propria missione per orientarsi verso nuove opportunità di sviluppo. Per questo le linee di indirizzo approvate dal Congresso di Federsolidarietà Brescia per il prossimo quadriennio prevedono, in sintesi, di:

- 1) **coinvolgere i cittadini**, ampliando la base sociale, associando gli utenti e le associazioni, i possibili finanziatori, partner e gli attori chiave delle comunità territoriali. La strategia del dialogo con gli attori sociali consentirà alle cooperative di connettere i bisogni sociali con le risorse presenti nella comunità, divenendo motore di nuovo sviluppo economico e sociale.
- 2) **costruire (nuove) reti e "fare le cose insieme"**, coinvolgendo i protagonisti della società e dell'eco-



nomia, le università, i finanziatori e le istituzioni locali, sperimentando formule innovative ed individuando progetti e reti su scala nazionale. Questo significa rompere gli schemi tradizionali, a partire dall'interno di Confcooperative, agendo percorsi trasversali tra i settori per affrontare i bisogni emergenti. Per continuare a dare dignità attraverso un lavoro vero ai soggetti svantaggiati o in difficoltà temporanea sarà necessaria una maggiore sinergia con le Agenzie del Lavoro consortili. Ma ci sono anche i temi della salute, i temi della mutualità e dei servizi di conciliazione, i temi dei distretti dell'economia sociale.

- 3) **Costruire alleanze**. Partecipare alla vita associativa di Confcooperative Brescia è l'occasione per costruire rapporti con alcuni mondi vitali (CCIAA e le imprese da essa rappresentate) grazie al posizionamento costruito in questi anni da Confcooperative (ad esempio nell'ambito di EXPO 2015). La rappresentanza cooperativa ha imboccato la strada che porta all'Alleanza delle Cooperative Italiane. Questo comporterà, anche a livello provinciale, un approfondimento del confronto sulla "qualità" cooperativa, in base ai criteri di partecipazione e democraticità, di ricambio dei ruoli dirigenti, delle relazioni intercoopera-

tive. Il rapporto con il FTS, con il CSV e con le ACLI è un'occasione di elaborazione di strategie e di contrasto al rischio di autoreferenzialità. Il dialogo con i Sindacati dei lavoratori nella nostra provincia è particolarmente intenso. Va sviluppata la collaborazione, per la piena attuazione del protocollo sugli affidamenti, per il monitoraggio delle gare di appalto, per l'applicazione dei salari d'ingresso, per lo sviluppo del welfare aziendale e integrativo.

- 4) **Educare e formare:** si tratta di attività da potenziare per l'importanza che assumono nella costruzione delle imprese cooperative e di una comunità solidale. E' necessario un dialogo costante con Koinon sul tema delle proposte formative e la connessione con le Università e con le Agenzie degli studi e della ricerca per costruire percorsi e progetti innovativi e sperimentali.
- 5) **Attrarre (nuove) professionalità,** inserendo nelle imprese persone con competenze scientifiche e tecniche. Ingegneri, informatici, economisti, medici, esperti in marketing, turismo e comunicazione, sono figure che possono

che contribuire all'arricchimento della cultura organizzativa delle cooperative.

- 6) **Porsi da protagonisti nei confronti delle Pubblica Amministrazione:** la necessità per gli enti pubblici di avere partner qualificati e l'evoluzione della normativa rappresentano per la cooperazione l'occasione per costruire un dialogo sul tema della produzione delle politiche pubbliche. Il lavoro di coordinamento su alcune aree, quali i servizi per gli anziani, le dipendenze, la disabilità, i minori, dovrà essere esteso ad altri temi sociali e sociosanitari, quali l'assistenza domiciliare, i consultori, la gestione delle RSA, e costituire la base per impostare un dialogo con l'ASL, la Regione e gli Enti Locali, d'intesa con i diversi livelli organizzativi di Federsolidarietà e le altre realtà rappresentative degli enti gestori (Anffas, Arlea, Upia, Uneba), non solo agendo funzioni di tutela, ma anche capacità propositive di riforma.

## IL CONSIGLIO ELETTO

### Presidente

Valeria Negrini

### Consiglieri

Fenaroli Carlo  
 Zoccatelli Giovanni  
 Copetta Lidia  
 Brescianini Anna  
 Festa Alberto  
 Rossi Rosa  
 Bonetti Francesca  
 Gobbini Alberto  
 Merigo Claudio  
 Renica Luca  
 Sormani Giuliano  
 Mariani Alessandro  
 Luzzardi Francesco  
 Lanza Costanza  
 Treccani Cinzia

Nei prossimi anni le cooperative avranno la possibilità di contare, per la realizzazione di molte di queste azioni, su risorse europee che, grazie anche al lavoro svolto dalla Federazione Nazionale nelle sedi europee, riconoscono e valorizzano il ruolo dell'economia sociale e non profit. La progettazione europea ha tuttavia bisogno, oltre che di competenza tecnica, soprattutto di idee forti, davvero innovative, e necessita di reti di collaborazione coese, solide, per nulla improvvisate.

*Massimo Olivari*

# Settore Lavoro Servizi Cultura: le linee d'indirizzo

La cooperazione di lavoro e di servizi in questi anni è andata caratterizzandosi per l'aumento dell'articolazione e della differenziazione organizzativa. La cooperazione nei settori della cultura e del turismo ci mostra buone pratiche di intensa e reciproca integrazione dove l'elemento culturale si collega a quello turistico, rappresentando uno stimolo forte e reciproco per valorizzare entrambi i comparti. Per sostenere il potenziamento delle proprie aderenti l'assemblea congressuale del Settore Lavoro Servizi Cultura ha fatto proprie le seguenti linee di indirizzo.

1) Le cooperative di lavoro e servizi insieme alle cooperative che operano nell'ambito culturale, turistico e di promozione sportiva, pur nelle loro diversità, hanno la necessità di avere **una legislazione di riferimento** che le riconosca, le tuteli, le valorizzi nella loro

missione di impresa condotta da soci lavoratori, nella loro missione occupazionale e di tenuta del tessuto sociale e territoriale a livello nazionale e a livello regionale.

2) Sui temi propri della cooperazione di lavoro e di cultura si punterà ad **innovare la comunicazione e l'immagine**, facendo leva sull'identità, sulla storia, sulla capacità di ricercare ed offrire soluzioni al sistema, sottolineando:

a) il contributo occupazionale ed imprenditoriale al sistema bresciano e lombardo;

b) la centralità della figura del socio lavoratore;

c) il radicamento e la conoscenza del territorio;

d) il contributo alla crescita culturale delle comunità.

3) La cooperazione di lavoro e servizi è l'opportunità imprenditoriale per i **giovani**, per i **professionisti**,

per l'**aggregazione tra le imprese**. I suoi valori e le sue regole di funzionamento sono di per sé l'innovazione che il sistema affannosamente cerca.

4) **Il ricambio generazionale ed il ricambio di management** all'interno della cooperazione di lavoro servizi cultura avverrà nello scambio di competenze interno al mondo di Concooperative Brescia. Nessuna risorsa, nessuna storia cooperativa o di relazione potrà essere sprecata o dispersa. Capitalizzare le nostre risorse nella rete fortificherà l'intero sistema cooperativo.

5) La **qualità del lavoro e l'innovazione tecnologica** a supporto delle cooperative e delle loro organizzazioni. Offrire le migliori occasioni di lavoro con la ricerca delle soluzioni più tecnicamente efficaci. Particolare attenzione sarà da porre alle start up ed ai loro incubatori, promuovendone forma, contenuti e relazioni con il nostro settore.

6) **Il mercato e la politica**: la volontà di comunicare la qualità e l'affidabilità che l'esperienza manageriale e la conoscenza del territorio certificano come marchi di fabbrica la nostra cooperazione, radicata, conosciuta, fatta di cittadini e soci.



## IL CONSIGLIO ELETTO

### Presidente

Cristiano Belli

### Consiglieri

Maria Rauzi Monica  
Ida Bertolini  
Massimiliano Bocchio  
Gherardo Bortolotti  
Luca Canesi  
Andrea Capretti  
Diego Cigolini  
Sandro Dalmaschio  
Alberto Di Flora  
Sergio Dotti  
Paolo Foglietti  
Fabio Mensi  
Alessio Petroboni  
Mirko Tomasoni  
Marcello Zane

- 7) Una **programmazione di matching e coworking** a tema con la tutta la cooperazione di Confcooperative e con il sistema imprenditoriale bresciano per far circolare idee ed innescare attività e progetti concreti.
- 8) **Una managerialità diffusa all'interno della cooperazione di lavoro servizi cultura.** È tempo di valorizzare e far crescere il capitale manageriale attraverso una capacità progettuale che colga gli strumenti a supporto della formazione e della finanza cooperativa.
- 9) **La tecnologica** a supporto del lavoro e della sua organizzazione.
- 10) Particolare attenzione sarà da porre alle **start up** ed ai loro incubatori, promuovendone forma, contenuti e relazioni con il nostro settore.

**L'internazionalizzazione accessibile, l'Europa** più prossima e le nostre organizzazioni, **gli scambi ed i partenariati, Expo**, non chiudono il programma del settore ma fanno da massimo comun denominatore a tutti i punti precedenti.

*Giorgio Lonardi*

## Linee d'indirizzo del Coordinamento di FEDERAZIONESANITÀ

La neonata **Federazionesanità** si distingue per la forte evoluzione innovativa intersettoriale e per l'obiettivo di creare servizi in grado di facilitare il riequilibrio tra ospedale e territorio, le garanzie di continuità assistenziali, l'integrazione socio-sanitaria, di migliorare la funzionalità delle strutture ricettive



La strategia di sviluppo del Coordinamento bresciano delle cooperative aderenti a Federazionesanità sarà concentrata sulle seguenti linee strategiche.

- 1) Sostenere il raccordo tra le diverse componenti intersettoriali della cooperazione operanti nel settore della sanità, comprendenti la cooperazione sociale, la cooperazione di servizi, le mutue sanitarie.
- 2) Sostenere le nuove componenti professionali della cooperazione attive nell'area dell'assistenza primaria, quali la medicina specialistica, la salute mentale, la farmacia dei servizi, la mutualità integrativa.
- 3) Contribuire a strutturare la rete cooperativa di servizi sanitari e sociosanitari attraverso la promozione di modelli cooperativi di offerta integrata di prestazioni e servizi sanitari.
- 4) Promuovere nuovi e più evoluti modelli di partenariato tra la cooperazione e l'istituzione pubblica.
- 5) Promuovere lo sviluppo della mutualità sanitaria integrativa presso la cooperazione di Confcooperative Brescia.

## Linee d'indirizzo del Coordinamento del SETTORE ABITAZIONE

Il Congresso delle cooperative del settore abitazione ha deliberato che nel prossimo quadriennio la propria rappresentatività troverà riferimento in un coordinamento a cui saranno invitate le cooperative più significative e aperto trasversalmente alle cooperative degli altri settori che possono dare un contributo sul tema dell'abitare.



Il tavolo continuerà ad aggiornare le cooperative di Federabitazione rispetto alle novità ed evoluzioni della normativa di riferimento, con particolare attenzione al Patto di Futura Vendita, e ad informarle sulla attività della federazione grazie ai rappresentanti provinciali eletti a livello regionale e nazionale. Inoltre, esso si propone di coadiuvare le cooperative sul tema dell'housing sociale, cercando di fornire idee e progettualità per il contrasto al disagio abitativo, per gli interventi di riqualificazione urbana e per l'affermarsi di modelli innovativi sociali ed abitativi.